



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0006381/1 Data: 04/04/2016 13:47
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
DGR 22 marzo 2016, n. 115. Importo complessivo euro 445.578,24" Reg. Gen. 272**

Ad iniziativa della Giunta regionale – assessore Lidia D'Alessio e assessore Sonia Palmeri
Depositato in data 29 marzo 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA


il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 04 APR. 2016

IL PRESIDENTE





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
115	22/03/2016	55	14	4

Oggetto:

Proposta di Disegno di Legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro. 445.578,24

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9D8704BC97E14D538CF39613FE95266E49EEED30

Allegato nr. 1 : BB9A026C494C439FE4B833CA855E6FA4986E76F6

Allegato nr. 2 : FA16B94B44D4886B5AB42B1843C2CA3092A777D4

Allegato nr. 3 : F947B1D3C5C4F383FAEEF25D6A8265B3E6A4C4EB

Allegato nr. 4 : 3CF2807296166A9C8B8DF61B3A58BC60DCB9A915

Allegato nr. 5 : 25EC83E4B6183A25610B1C7167E3ED6072CA93B0

Allegato nr. 6 : B2DF4724CF256FBC74316E5C6B68071403746DE7

Allegato nr. 7 : CAE3C291752679E3EE774173D99E489EE81430F4

Allegato nr. 8 : CD8B7F9D1817C217BB04DE72C37F150A463509BE

Allegato nr. 9 : 07626729751443EC4FE718C43B8F47E51D250311

ATTIVITA' LEG. VA.
REG. GEN. N. 272


IL DIRIGENTE
DOTT.ssa VALERIA ESPOSITO



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
115	22/03/2016	55	14	4

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 10 : 50B59A40225CB4B9EE74B34EAEC236A93E851A94

Allegato nr. 11 : D66E484345760DDA6058458DC4B9AB6313B2C142

Allegato nr. 12 : CA08C9DF1D2A68887F0383238F46024E399700BE

Allegato nr. 13 : B4A251618A457827FB5D03DD63B81024C6D8C2E6

Allegato nr. 14 : BDD903035D99AD05211AC9D539C4F06DDBDFEE4B

Frontespizio Allegato : C02955FC55959594C66A804D8CD228B60BCDCBF8

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 272



Assessore

Assessore D'Alessio Lidia

Assessore Palmeri Sonia



Dipartim.

Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/03/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di Disegno di Legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro. 445.578,24

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	



A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0005638/E Data: 29/03/2016 09:56

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014 dispone al comma 1 che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- b. che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- c. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- d. che il Consiglio Regionale con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- e. che la Giunta Regionale con D.G.R.C. n. 17 del 26/01/2016 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
- f. la Giunta Regionale con D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016 ha disposto l'approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2017-2018 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle strutture organizzative della Giunta;
- g. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- h. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO

che sono state istruite le seguenti pratiche aventi ad oggetto sentenze/decreti di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

1. Sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli R.G. n. 7521/14 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri Contini Eduardo, Giacobbe Salvatore, Conte Giuseppe, Palladino Carmine, Scalo Umberto, Lamagna Anna, Grieco Vincenzo, Ecuba Vittorio, De Rosa Ferdinando e Cacciapuoti Raffaele dell'importo complessivo di €. 4.508,60, di cui €. 1.224,39 agli Avvocati Turrà Sergio Turrà Sabrina e Vallifuoco Daniela con attribuzione agli stessi legali;
2. Sentenza n. 4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti delle Sig.re Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa dell'importo complessivo di €. 39.517,45;
3. Sentenza n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Esposito Ciro dell'importo complessivo di € 20.706,99 di cui € 2.537,60 all'Avvocato Iossa Enrico Maria con attribuzione allo stesso legale;
4. Sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Tolentino Paolo dell'importo complessivo di € 24.351,77, di cui € 1.776,32 agli Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela con attribuzione agli stessi legali;
5. Sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Catapane Alessandro dell'importo complessivo di €. 9.876,82, di cui €. 1.522,56 all'Avv.to Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
6. Sentenza n. 3075/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Raiola Salvatore dell'importo complessivo di € 31.775,30, di cui € 3.210,06 all'Avv.to Marrone Massimo con attribuzione allo stesso legale;

7. Sentenza n. 341/2015 della Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri Ferrante Bruno Francesco e Migliaccio Giovanni dell'importo complessivo di €. 12.992,62, di cui € 4.060,16 all'Avv.to Monetti Francesco con attribuzione allo steso legale;
8. Sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dell'Avv.to Varriale Paolo dell'importo complessivo di €. 3.647,80;
9. Sentenza n. 6662/14 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri Fantini Giancarlo, Abbagnale Antonio, De Gennaro Valeria e Sammartino Gaetano dell'importo complessivo di € 204.053,85, di cui €. 7.612,80 all'Avv.to Marrone Massimo con attribuzione allo stesso legale;
10. Sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Grimaldi Giuseppe dell'importo complessivo di €. 53.084,42, di cui €. 5.387,81 all'Avv.to Marrone Massimo con attribuzione allo stesso legale;
11. Sentenza n. 7524/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra Russo Eugenia dell'importo complessivo di € 37.256,22;
12. Sentenza n. 2952/2015 del Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Ausiello Francesco dell'importo complessivo di € 3.806,40;

che le citate 12 schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 12 con riguardo ai creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegare e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che nell'ambito del procedimento si è provveduto anche a richiedere le relazioni sui debiti, come richiesto dalle direttive del Presidente della Regione prot. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015, inserite nell'ambito della complessiva istruttoria delle schede debitorie.

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti ai titoli di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad euro 445.578,24;

CONSIDERATO

che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad euro 445.578,24 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

CONSIDERATO altresì,

che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a) di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle dodici schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 445.578,24, di cui euro 313.306,38 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, euro 96.251,50 a titolo di oneri riflessi e euro 36.020,36 a titolo di interessi legali;
- c) di far gravare la spesa sui capitoli di spesa 387, 388, 389, ciascuno per l'importo ritenuto necessario per farvi fronte, di competenza della U.O.D 04 *"Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale -*

Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane, istituiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 21/04/2015, e che sono denominati rispettivamente:

- Capitolo 387 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, V Livello PDC U.1.01.01.01.001, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di euro 313.306,38;
 - Capitolo 388 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, V Livello PDC U. 1.01.02.01.001, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di euro 96.251,50;
 - Capitolo 389 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, V Livello PDC U.1.07.06.99.999, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di euro 36.020,36;
- d) che il complessivo importo, pari a euro 445.578,24, necessario per fare fronte alla spesa di cui trattasi, trova capienza nelle dotazioni di competenza dei suddetti capitoli, come si evince da delibera di Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre con il presente provvedimento il disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

DATO ATTO

che con nota prot.n. 11435 del 13.07.2015, l'Ufficio legislativo ha emesso circolare avente ad oggetto parere sugli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; nella stessa nota ha fornito indicazioni sulla predisposizione di detti atti in via generale, evidenziando che seguendo dette direttive non è più necessario il parere sul singolo provvedimento;

che le suddette direttive sono state seguite nella formulazione del presente provvedimento e che quindi si ritiene di prescindere dal richiesto singolo parere;

TENUTO CONTO

del rispetto degli equilibri di bilancio introdotto con disposizioni di cui all'art. 1, commi da 710 a 736, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che nelle more dell'approvazione di apposito provvedimento è declinato per la spesa libera al punto 14. del deliberato della D.G.R.C. n. 52/2016;

che nell'ambito della spesa occorre tener conto, in ogni caso, di quanto indicato dall'Assessore al bilancio con nota circolare prot. 63/SP del 18 gennaio 2016 rubricata *"La gestione amministrativa e contabile della Regione Campania per l'esercizio 2016 – Linee Guida"*;

VISTI:

- a) Il D. Lgs. 118/2011;
- b) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- c) le dodici schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- d) la Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 26/01/2016
- f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016;

Si propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- 1) approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) prendere atto, senza intendere acquiescenza, dei titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente.
- 3) approvare il disegno di legge regionale (DDL) allegato al presente provvedimento (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, concernente l'approvazione dei debiti fuori bilancio per sentenze esecutive per complessivi euro 445.578,24, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, indicati nelle premesse e i cui estremi sono riportati

- rielle dodici schede di rilevazione di partita debitoria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) far fronte alla spesa mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa sull'esercizio finanziario 2016, a valere sulle dotazioni finanziarie dei seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità:
 - sul capitolo di spesa n.387 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, V Livello PDC U.1.01.01.01.001, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di euro 313.306,38;
 - sul capitolo di spesa n.388 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, V Livello PDC U. 1.01.02.01.001, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di euro 96.251,50;
 - sul capitolo di spesa n.389, denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, V Livello PDC U.1.07.06.99.999, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di euro 36.020,36;
 - 5) provvedere, a seguito dell'approvazione della legge regionale o in assenza trascorsi i sessanta giorni dall'invio, a dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c. e in particolare:
 - di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma complessiva di € 445.578,24 da assumersi sui suddetti capitoli di spesa 387, 388, 389, di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle Risorse Umane, all'uopo istituiti con deliberazione G.R. n. 213 del 21/04/2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale;
 - 6) riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
 - 7) di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
 - 8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
 - 9) di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
 - 10) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
 - 11) di trasmettere la presente deliberazione:
 - ✓ alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
 - ✓ al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" e "Trattamento Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali "Bilancio annuale e pluriennale di previsione" e "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché all'Ufficio XIII dell'UDCP - Affari Generali, Servizi di supporto e BURC, per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.115	del	22/03/2016	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				55	14,13	4

OGGETTO :
Proposta di Disegno di Legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro. 445.578,24

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ¹ ASSESSORE ¹		<i>Assessore D'Alessio Lidia Assessore Palmeri Sonia</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna dott. Parisi Ennio (vicario)</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Salerno Maria</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>22/03/2016</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>23/03/2016</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma _____





Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti ed ex dipendenti: Contini Eduardo nato a Napoli il 13/06/1950 matr. 11705 c. f. CNTDRD50H13F839C;

Giacobbe Salvatore nato a Pozzuoli il 12/10/1948 matr. 11826 c. f. GCBSVT48R12G964H;

Conte Giuseppe nato a Casamicciola il 04/05/1947 matr. 11702 c. f. CNTGPP47E04B924T;

Palladino Carmine nato a Napoli il 24/07/1951 matr. 11924 c. f. PLLCMN51L24F839Y;

Scalo Umberto nato a Napoli il 22/11/1953 matr. 12204 c. f. SCLMRT53S22F839K;

Ecuba Vittorio nato a Napoli il 25/11/1950 matr. 11783 c. f. CBEVTR50S25F839Z;

Lamagna Anna nata a Napoli il 09/02/1953 matr. 11854 c. f. LMGNNA53B49F839X;

De Rosa Ferdinando nato a Villaricca il 20/08/1945 matr. 11735 c. f. DRSFDN45M20G309A;

Cacciapuoti Raffaele nato a Villaricca il 14/12/1941 matr. 11652 c. f. CCCRFL41T14G309R;

Grieco Vincenzo nato a Ruvo Del Monte il 23/09/1952 matr. 11837 c. f. GRCVCN52P23H646O

Avvocati: Turrà Sergio c.f. TRRSRG50E20F839O, Turrà Sabrina c.f. TRRSRN80C43F939F, Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: , interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 263941 del 17/04/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata, in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 24/03/2014.



Il Giudice Unico del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dagli ex dipendenti volta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione dal 01/09/1986 fino al 31/12/94 e dei soli interessi per il periodo successivo fino al 30/03/03 nelle misure analiticamente indicate in ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di €. 344,57 in favore di Contini Eduardo, Giacobbe Salvatore, Conte Giuseppe, Palladino Carmine, Scalo Umberto, Lamagna Anna e Grieco Vincenzo; €. 312,26 in favore di Ecuba Vittorio; €. 279,98 in favore di De Rosa Ferdinando e Cacciapuoti Raffaele, importi a titolo di interessi dal 01/02/2001 al 30/03/2003.

Il Giudice Unico del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in €. 965,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione. Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.736274 del 30/10/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali. La suddetta U.O.D., con nota prot n. 133927 del 25/02/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata il 24/03/2014.

TOTALE DEBITO	€. 4.508,60
Dip. Contini Eduardo matr. 11705	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Ex dip. Giacobbe Salvatore matr. 11826	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Ex dip. Conte Giuseppe matr. 11702	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Dip. Palladino Carmine matr 11924	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Dip. Scalo Umberto matr. 12204	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Ex dip. Ecuba Vittorio matr. 11783	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 312,26
Dip. Lamagna Anna matr. 11854	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57
Ex dip. De Rosa Ferdinando matr. 11735	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 279,98
Ex dip. Cacciapuoti Raffaele matr. 11652	



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 279,98
Dip. Grieco Vincenzo matr. 11837	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà S., Turrà S., Vallifuoco D.

€ 1.224,39

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.263941 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n 2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata il 24/03/2014.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 736274 della U.O.D. 04
- Nota prot. n. 133927 della U.O.D. 03

Napoli, 25/02/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Vanniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0263941 17/04/2015 06,59

UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE

UFFICIO UOD AMBIENTE, LAVORO, PERSONALE

CLASSIFICAZIONE



061
20 APR 2015

Prat. CC. nn. 8728/13, 5247/12, 5556/13, 573/13. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provve-
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in
tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
Fantini Giancarlo +altri	6662/14	Trib. Napoli Lav.
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli Lav.
Migliaccio Lucia +altri	5027/14	Trib. Napoli Lav.
Contini Eduardo +altri	2004/14	Trib. Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie Es. proc. n. 10
2 copie Es. 202

Sentenza n. 2004/2014 pubbl. il 18/02/2014
RG n. 51369/2011

TRIBUNALE DI NAPOLI
7^a Sezione Lavoro
Prestazioni
Riduzione
Art. 18 L. 30/08/90
Napoli

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ASL n. 5 NAPOLI

24 MAR 2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBLICA ITALIANA

Copia proc.
C. 10

5/10/14
In proc. 2011

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 51369/2011

TRA

CONTINI EDUARDO, GIACOBBI SALVATORE, CONTE GIUSEPPE, PALLADINO CARMINE,
SCALO UMBERTO, ECUBA VITTORIO, LAMAGNA ANNA, DE ROSA FERDINANDO,
CACCIAPUOTI RAFFAELE, GRIECO VINCENZO, difesi, dagli avv. ti TERRA' SERGIO,
TERRA' SABRINA, VALLIFUOCO DANIELA;

RICORRENTI


E

REGIONE CAMPANIA difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14/12/11 i ricorrenti in epigrafe, prenesso di essere stati assunti con contratti a termine da enti di formazione professionale ENAIP CAMPANIA, ANCIFAP e altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli; che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 fu disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/88 al 31/12/91; che avverse detta delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r.

 19691

Finanz. Di: PALLIERI SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Seriali: 24874

20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31/03/86 presso gli enti soppressi; che nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati dal 01/09/86 fino al 31/03/03 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità progressa in favore dei lavoratori interessati, ma senza corrispondere altresì gli interessi su tali importi.

Tanto premesso, chiedevano la condanna della regione al pagamento di interessi e rivalutazione dal 01/09/86 fino al 31/12/94 e dei soli interessi per il periodo successivo fino al 30/03/03, nelle misure analiticamente indicati in ricorso.

La Regione si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Con note autorizzate la difesa dei ricorrenti riformulava i conteggi.

La domanda è parzialmente fondata.

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore



rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza».

Denque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Fertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

Non sono stati invece corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.

La regione ritiene che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto sicché, sostanzialmente, ritiene che finché l'ente non delibera l'inquadramento, non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori.

In contrario, ad avviso del giudice adito, il tempo che la pubblica amministrazione, vincolata dalla legge ad un determinato adempimento, impiega per ottemperare agli obblighi contenuti nella fonte normativa, non ha alcuna incidenza sul sorgere del diritto e sul momento di esigibilità del credito, salvo che una espressa previsione normativa in tal senso valga a differire l'effetto costitutivo del diritto ivi previsto. Nel caso di specie, dalla lettura del testo normativo, quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che, a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001, i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Non può invece convenirsi con la tesi dei ricorrenti, esposta con le note autorizzate, secondo cui la legge del 2001, avendo avuto una portata limitativa rispetto agli effetti che si sarebbero determinati per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, e tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, sostanzialmente il diritto sarebbe maturato sin dall'origine.

È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale»,



viene modificato, nel senso che «Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali».

Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli che fanno riferimento, appunto, alla decorrenza dal 01/02/01. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

La Regione va dunque condannata a corrispondere:

- € 344,57 in favore di CONTINI EDUARDO;
- € 344,57 in favore di GIACOBBE SALVATORE;
- € 344,57 in favore di CONTE GIUSEPPE;
- € 344,57 in favore di PALLADINO CARMINE;
- € 344,57 in favore di SCALO UMBERTO;
- € 312,26 in favore di ECUBA VITTORIO;
- € 344,57 in favore di LAMAGNA ANNA;
- € 279,98 in favore di DE ROSA FERDINANDO;
- € 279,98 in favore di CACCIAPUOTI RAFFAELE;
- € 344,57 in favore di GRIECO VINCENZO;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 20/07/12 n. 140, in applicazione dell'art. 9 d.l. 24/01/12 n. 1 conv. in l. 24/03/12 n. 27, tenendo conto della somma attribuita e della posizione analoga dei singoli ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

a) condanna la regione convenuta al pagamento dei seguenti importi:

- € 344,57 in favore di CONTINI EDUARDO;
- € 344,57 in favore di GIACOBBE SALVATORE;
- € 344,57 in favore di CONTE GIUSEPPE;
- € 344,57 in favore di PALLADINO CARMINE;
- € 344,57 in favore di SCALO UMBERTO;
- € 312,26 in favore di ECUBA VITTORIO;
- € 344,57 in favore di LAMAGNA ANNA;
- € 279,98 in favore di DE ROSA FERDINANDO;



Sentenza n. 2004/2014 pubbl. il 18/02/2014
RG n. 51369/2011

- € 279,98 in favore di CACCIAPUOTI RAFFAELE;
 - € 344,57 in favore di ORIBCO VINCENZO;
- b) rigetta per il resto il ricorso;
- c) condanna la regione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 965,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
- Napoli, 18/02/2014

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

24 MAR 1974

DELLA REGIONE CAMPANIA
DELLA GIUNTA REGIONALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a vertical line extending downwards.

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 2004/2014

Dipp. Contini Eduardo ed altri

Avv.ti Turrà Sergio, Turrà Sabrina e Daniela Vallifuoco

Diritti e onorari			965,00
			<hr/>
			965,00
CPA	4%	965,00	<hr/> 38,60
			1.003,60
IVA	22%	1.003,60	220,79
TOTALE FATTURA			1.224,39
RITENUTA	20%	965,00	193,00
NETTO A PAGARE			1.031,39



Handwritten mark

55 - D.G. 14 - U.O.D. 04

Napoli 29/10/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Stamp: Direzione Generale per le Risorse Umane

30 OTT. 2015

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0736274 30/10/2015 11.53

M.14 - 551404 UO Contenzioso lavoro in coll.

Abb. : 551403 UO Stato giuridico ed inquadram.

Categoria : 7 L.18.



Al Dirigente della U.O.D. 03
Stato Giuridico ed Inquadramento
SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 2004/14 del Tribunale di Napoli
Contini Eduardo + altri c/ Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0133927 25/02/2016 14.26

Mitt: 551492 000 Stato Giuridico ed Inquad.

Ass: 551494 000 Contenzioso Lavoro In. 2014

Classifica: 7 1 19 Fascicolo 4 del 2014



Al dirigente della UOD 0.1
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

**Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 736274 del 30/10/2015 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale al fine del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dai dipendenti Contim-raa., appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Regione Campania nel marzo 2003 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L. R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dai ricorrenti, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.


I dipendenti, pertanto, proponevano ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento delle somme accessorie maturate "dal 1/9/1986 al 31/3/2003".

In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato - in maniera costitutiva - il diritto dei ricorrenti all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al 1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto degli stessi alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.


A riguardo, inoltre, sulla base della documentazione agli atti della D.G. Risorse Umane, emerge che l'ex Seniore Trattamento Economico dell'A.G.C. del Personale, competente ratione materiae, precisava che le somme complessivamente spettanti indicate nel ricorso non corrispondevano alla sommatoria degli importi dei prospetti analitici annuali riportati nei conteggi allegati al ricorso e che, inoltre, sia gli interessi che la rivalutazione monetaria erano stati calcolati sulla sorta capitale lorda e non al netto delle ritenute di legge.

La tesi sostenuta è stata accolta dal Giudicante che ha affermato che solo a partire dall'entrata in vigore della L. 2 2001 i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e, dunque, gli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza. Si legge, infatti, nella decisione che "gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice...atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni".

Il responsabile di P.O.
dott. Genaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Sanjillo





(Punto 3 del dispositivo)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2016

DIPARTIMENTO 56- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: Di Muccio Marianna nata a Pietravairano (CE) il 07/12/1953 matr. 8618
c. f. DMCMN53T47G630P

Giammarelli Rosa nata a Polignano a mare (BA) il 22/08/1949 matr. 8713
c. f. GMMRS049M62G787B

Oggetto della spesa: Indennità di rischio e disagio, interessi legali, oneri riflessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 177398 del 16/03/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014.

Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dalle ex dipendenti Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento della retribuzione del salario accessorio, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore di ciascuna ricorrente dell'importo di €13.087,56 oltre interessi legali a titolo di indennità di rischio e disagio, dalla data di maturazione al soddisfo.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato per metà le spese di lite, condannando la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €. 900,00 compensi diritti e onorari, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.



(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 275241 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 777749 del 13/11/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.794896 del 19/11/2015, ha chiesto alla U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 884261 del 18/12/2015 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014.

TOTALE DEBITO

€. 39.517,45

Sig.ra Di Muccio Marianna

Indennità di rischio e disagio (periodo 01/08/2001-31/12/2009)	€. 13.087,56
Interessi legali maturati al 27/01/2016	€. 1.775,09
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>4.239,47</u>
	19.102,12

Sig.ra Giammarelli Rosa

Indennità di rischio e disagio (periodo 01/08/2001-31/12/2009)	€. 13.087,56
Interessi legali maturati al 27/01/2016	€. 1.775,09
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>4.239,47</u>
	19.102,12

Competenze per spese di giudizio Sig.re Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa

€. 1.313,21

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:



(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.177398 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
Sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014;

- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. n. 794896 della UOD 04;
- Nota prot. n. 884261 della UOD 17.

Napoli, 21/12/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

887



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

DIP.54 - DG.11 -

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0177398 16/03/2015 09,24

04
16 MAR 2015



N. Pratica: CC- 6582/2009 - Avv. Letizia

Oggetto: Di Muccio Marianna E Giammarelli Rosa c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 4202/2014
Trib. S.M.C.V. -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4202/2014; relativa al procedimento emarginato.


Si invita altresì a fornire, se del caso, elementi utili per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

/rc

Sent. 4202/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Milena Cortigiano, all'udienza del 02/10/2014 ha pronunciato la seguente, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6867/2009 del ruolo generale, cui è stata riunita quella iscritta al n. 6870/2009, avente ad oggetto: spettanze retributive

TRA

DI MUCCIO MARIANNA e GIAMMARELLI ROSA, rappresentate e difese dall'avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliato

ricorrenti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorsi depositati in data 9 luglio 2009, poi riuniti, le istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunta ex art. 3 L.R. 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccate presso il Comune di Pietravairano, esponevano che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario



accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. L'istante ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 dello LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo ha convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Questo giudice ritiene di conformarsi all'orientamento già espresso da altri magistrati di questa sezione, che hanno accolto analoghi ricorsi.

Parti ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del ed "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli trasferiti nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita



In altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria: di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs. 165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co. 1 d.lgs. 165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o ed integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento parziale della domanda. In particolare, alle ricorrente dev'essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano confiana e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato del Sindaco del Comune di Pietravairano datato 24 giugno 2009 – che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno).

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la confiana della Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.



In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Milena Cortigiano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalle ricorrenti e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di ciascuna ricorrente la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in € 900,00, compresi diritti e onorari, oltre epa, iva e spese generali come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 02/10/2014

Il Giudice
dott.ssa Milena Cortigiano



10/1

TELECOMUNICAZIONI ITALIANE
S.p.A. - Roma


12 FEB 2015

IL CANCELLO
Carlo AMOROSO



Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 4202/2014
Dipp. Di Muccio M. e Giammarelli Rosa

Diritti e onorari			900,00
spese generali	15,00%	900,00	<u>135,00</u>
			1.035,00
CPA	4%	1.035,00	<u>41,40</u>
			1.076,40
IVA	22%	1.076,40	236,81
TOTALE FATTURA			1.313,21
NETTO A PAGARE			1.313,21



Miaum



Napoli 19/11/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0794896 19/11/2015 12,01
N. 11. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Rev. : 551405 UOD Rapp con organo sind-Adon...
Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della U.O.D. 05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

*19/11/15
B*

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

*Celli
19/11/15*

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 4202/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere
Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

KA

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55.14.17

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0884261 18/12/2015 13,23

N. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Manif. A...

N. 561404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 1 del 2015



Al Dirigente della U.O.D. 04

Contenzioso

SEDE

OGGETTO: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 4202/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere. Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa c/ Regione Campania.

In relazione alla sentenza in oggetto, al fine di consentire una attenta e dettagliata disamina della questione, è opportuno precisare che la dipendente regionale Di Muccio Marianna, matr.8618, è stata in distacco, dal 07.02.2005 al 31.05.2014 presso il Comune di Pietravairano (CE), e la dipendente Giammarelli Rosa, matr.8713, è stata in distacco dal 13.10.1987 al 31.12.2014 presso lo stesso Comune.

La problematica investe personale regionale che, ai sensi della L.R. 57/85, è stato assegnato ai Comuni o Province esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle biblioteche, con stipendi a carico dell'amministrazione regionale. In merito è stato ampiamente relazionato, a seguito di specifica richiesta dell'Avvocatura Regionale e sono state predisposte apposite note per dare corretta applicazione alle sentenze esecutive che hanno visto la Regione soccombente.

Ad ogni buon fine si precisa che il personale di che trattasi ha prestato la sua attività in sede diversa da quella della Regione Campania e su disposizioni di un datore di lavoro diverso. Tale personale ha avuto modo di accedere al diritto di richiedere, per equità di trattamento, l'indennità di rischio e disagio contestando il dettame dell'accordo previsto nel contratto collettivo integrato in sede decentrata del 12 luglio 2004 in quanto i Comuni interessati hanno provveduto ad assegnare ai ricorrenti le attrezzature, nello specifico informatiche, che risultavano nella piena disponibilità del comune e senza alcun intervento da parte della Giunta Regionale.

Tanto per gli opportuni adempimenti di rito.

Il Dirigente
F. Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Esposito Ciro nato a il 24/03/1950 matr. 0490
c. f. SPSCRI50C24F839E

Avvocato: Iossa Enrico Maria Corso Umberto I n. 75 80138 Napoli c.f. SSINCM75L22F839E

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.572386 del 25/08/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informata esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

Il Tribunale di Napoli , in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dall'ex dipendente Esposito Ciro, contro l'Ente regionale, volta, fra l'altro, ad accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento nel periodo ottobre 2008 - marzo 2014 del trattamento economico riconosciuto e percepito nel corso del distacco sindacale (retribuzione di posizione importo €. 12.394,97), ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore del predetto ricorrente, della somma di €.13.310,29 da aggiungere della maggior somma tra



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla scadenza delle differenze economiche mensilmente maturate (da ottobre 2008 al marzo 2014) al saldo definitivo.

il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato per un terzo le spese di lite e ha condannato l'Amministrazione al pagamento dei residui due terzi liquidati in € 2000,00 con attribuzione all'Avv. Iossa dichiaratosi anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 640693 del 25/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 57999 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VC2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.732497 del 29/10/2015, ha chiesto alle UU.OO.DD. 05 e 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 05 , con nota prot .n. 764894 del 10/11/2015 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:


- sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

TOTALE DEBITO

€. 20.706,99

Sig.r Esposito **Ciro** matr. 0490

- | | | |
|--|----|-----------------|
| • Differenze retributive dal 27/10/2008 al 27/03/2014 | €. | 13.310,29 |
| • Interessi legali su interessi dal 27/10/2008 al 25/03/2016 | €. | 547,54 |
| • Rivalutazione per maggior danno | €. | 0,00 |
| • Oneri Riflessi a carico dell'Amministrazione | €. | <u>4.311,56</u> |
| | | 18.169,39 |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. Iossa Enrico Maria

€ 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 572386 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .5837/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 22/06/2015 e notificata, informa
esecutiva, a questa Amministrazione, il 27/07/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.732497 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 764894 della U.O.D. 05

Napoli, 29/01/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0572386 25/08/2015 10,17

RELAZIONE Avvocatura Regionale

Arg. 581444 - CC Contrattazione lavoro in cont.

Classificata - 4



26 AGO, 2015

CC- 5446/2014 - Avv. Di Lascio
Avv. Ciro Esposito c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 5837/2015
Trib. Napoli Sez. Lavoro -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

CC 5446/Al
del. di lavoro

Sentenza n. 5837/2015 pubbl. il 22/06/2015
RG n. 21478/2014

2 copie Es. Proc.
2 copia Es. att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n.
Richiedente: Iossa
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/1/73 N. 533)
Napoli, 25/6/15
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
8410
27 LUG 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice del lavoro, dott. Maria Chiodi, all'udienza del 22 giugno 2015 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sotto il n. 21478 Ruolo Generale anno 2014

tra

ESPOSITO Ciro (n. 24.03.1950), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. E. M. Iossa

e

REGIONE CAMPANIA - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore - con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 10.09.2014 il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia chiedendo di " a) accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento, nel periodo di cui è causa, del trattamento economico riconosciuto e percepito nel corso del distacco sindacale; b) dichiarare, pertanto, il proprio diritto ad ottenere in pagamento (...) la somma di euro 17258,29, o la somma superiore o minore che sarà determinata in via giudiziale, oltre interessi legali, nonché il diritto ad ottenere in pagamento le differenze retributive ed i relativi ratei pensionistici maturati e non riscossi; c) condannare la Regione Campania al pagamento della somma di cui al capo b); d) condannare la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, con attribuzione al costituito avvocato antistatario".

La Regione Campania, cui il ricorso veniva ritualmente notificato in data 2.12.2014 a mani dell'impiegato addetto alla ricezione atti, non si costituiva in giudizio, si rimanendo contumace.

Sulla base della documentazione prodotta, all'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.

23/7/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0527992 29/07/2015 09,46

N. 444. ESPOSITO CIRO

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



28 LUG 2015

Firmato Da: CHIODI MARIA Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial#: 30510



Ritiene il Giudicante che la domanda sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Non pare, invero, potersi dubitare del diritto del ricorrente a mantenere -- una volta terminato il periodo di distacco sindacale -- il trattamento economico in godimento al momento del rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza (id est la Regione Campania).

Inequivoco, in tal senso, è il tenore dell'art. 18 del CCNQ del 7.08.1998, disciplinante la tutela del dirigente sindacale, che, richiamato nella interezza nel ricorso introduttivo, espressamente statuisce, al comma 2, che il " *dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 (id est al termine del distacco sindacale) è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza (...), e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del ruolo nuovo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici* ".

Nel caso in specie avendo il ricorrente pacificamente mantenuto, al rientro in servizio, la qualifica funzionale di provenienza (funzionario cat. D6), e, indi, il medesimo trattamento economico fondamentale, si controverte sul riconoscimento, in suo favore, della retribuzione di posizione, di cui pure era titolare, nelle more del distacco, per un importo pari a euro 12394,97 (giusta rideterminazione di tale voce economica riconosciuta con sentenza, divenuta cosa giudicata, n. 23366/2009, doc. 4 prod. ric.).

Si duole, in particolare il ricorrente, dell'omessa corresponsione di tale emolumento dai mesi di ottobre 2008 (epoca di rientro in servizio in Regione, al termine del distacco sindacale) al mese di gennaio 2009, e, per epoca successiva, del riconoscimento della minor somma, quale retribuzione di posizione, di euro 9812,68.

La corresponsione della retribuzione di posizione per euro 9812,61 risulta essere stata riconosciuta al ricorrente, con decorrenza dal mese di febbraio 2009, in conseguenza della attribuzione dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo Staff, inserita nel Servizio Assistenza Farmaceutica convenzionata del Settore Farmaceutico (cfr. doc. 2 prod. ric. e attestato servizio prodotto in corso di causa).

Trattasi, all'evidenza, di una posizione organizzativa diversa da quella ricoperta al momento del distacco sindacale (affidente alla Unità Complessa presso il Settore Finanze e Tributi - Affari Generali); di guisa che la richiesta di integrazione economica in tal sede rivendicata non può discendere



dalla medesimezza di funzioni, ma dalla conservazione "ad personam" del trattamento economico in godimento al momento del "trasferimento" (id est del rientro in Regione) al termine del distacco.

Ciò premesso ritiene il Giudicante di poter accedere alla tesi difensiva diretta a ricomprendere nel trattamento da mantenere anche le voci economiche accessorie (quali la retribuzione di posizione), posto che nessun elemento di segno contrario pare potersi desumere dalla disciplina contrattuale su indicata che fa riferimento tout court al "trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento"; ed essendo evidentemente illogico riconoscere tale voce retributiva durante il distacco sindacale - in cui viene espletata una attività diversa da quella lavorativa, che comunque costituisce il fondamento negoziale dell'attribuzione - per poi "espungerla" dalle poste economiche cui rapportare la retribuzione attribuita (sulla base delle nuove mansioni di assegnazione) alla cessazione del distacco.

La finalità della disciplina contrattuale in materia è, all'evidenza, quella di evitare che il dipendente che eserciti attività sindacale possa subire un peggioramento del trattamento economico riconosciutogli, potendo tale circostanza limitare la scelta di impegnarsi in tale ultima attività.

Tale essendo la ratio della norma è, però, altresì evidente che la comparazione del trattamento economico in godimento cui parametrare l'eventuale assegno ad personam non può prescindere dal trattamento economico complessivo attribuito al rientro nella Amministrazione di appartenenza, ivi compresi i successivi miglioramenti contrattuali.

Circostanza, questa ultima, del resto desumibile dalla disciplina dettata dal richiamato art. 18 che fa espresso riferimento al "riassorbimento" dell'assegno ad personam, a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Se così è non pare potersi accedere, ai fini della determinazione del quantum debeatur, alla (implicita) deduzione difensiva di parte attorea basata sulla mera comparazione della retribuzione di posizione goduta nelle more del distacco e di quella (inferiore) attribuitagli dalla Regione in sede di assegnazione della nuova Posizione Organizzativa, dovendosi, viceversa, tener conto dei miglioramenti economici intervenuti dopo la cessazione del distacco.

In particolare dalle buste paga versate in atti emerge che la retribuzione tabellare in godimento al momento del rientro in servizio (pacificamente uguale a quella percepita nelle more del distacco sindacale) pari a euro 23492,08, è stata aumentata, con decorrenza da mese di agosto 2009, ad euro 24337,96, e tale è rimasta fino alla cessazione del rapporto di lavoro (marzo 2014).

Risulta a titolo di retribuzione tabellare un aumento di euro 846,00 annui, da decurtare (dall'agosto 2009 alla cessazione del rapporto) dalle differenze retributive rivendicate in ricorso per euro 17258,29, siccome calcolate tenuto conto solo della omessa o minore corresponsione della retribuzione di



posizione in godimento alla fine del distacco sindacale, e non anche del suindicato miglioramento economico.

La somma spettante al ricorrente va pertanto determinata in euro 13310,29 (ottenuta sottraendo dai 17258,29 indicati in ricorso gli incrementi economici della retribuzione tabellare pari, da agosto 2009 al marzo 2014, ad euro 3948,00, id est 846,00 per 4 anni ed euro 70,5 quale aumento mensile per i 5 mesi dell'anno 2009 ed i 3 mesi dell'anno 2014).

La domanda va, indi, accolta nei termini che precedono e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13310,29, da maggiorare della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, stante la natura pubblica del rapporto di lavoro) dalla scadenza delle differenze economiche mensilmente maturate (da ottobre 2008 al marzo 2014) al saldo effettivo.

Non è, infine, esaminabile in tal sede la domanda di pagamento delle differenze contributive e dei ratei di pensione essendo ogni questione relativa alla rideterminazione del trattamento di pensione, riservata alla cognizione della Corte dei Conti.

Considerato il parziale accoglimento le spese di lite possono compensarsi in ragione di un terzo.

La parte residua, liquidata in dispositivo sulla base dei valori minimi tabellari (per la modesta rilevanza delle questioni giuridiche trattate, tra l'altro sostanzialmente attinte dal parere favorevole dell'Avvocatura Regionale del 2.12.2008), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
accoglie parzialmente la domanda e, per lo effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13310,29, per la causale indicata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali da calcolare secondo le indicazioni della parte motiva;
compensa per un terzo le spese di lite;

condanna la Regione Campania resistente al pagamento dei residui due terzi liquidati in euro 2000,00, con attribuzione all'avv. E.M. Iossa dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 22.06.2015


Il Giudice del lavoro
dr. Maria Chiodi



ISTANZA DI NOTIFICA


Ad istanza del ricorrente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, si notifici ex art. 325 c.p.c. la sentenza n. 5837/2015, al seguente destinatario rimasto contumace nel giudizio di primo grado:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, il Presidente p.t., con sede in Via Santa Lucia n. 81 Napoli



Sentenza Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 5837/2015
Dip. Esposito Ciro
Avv.to E.M. Iossa

Diritti e onorari			2.000,00
			<u>2.000,00</u>
CPA	4%	2.000,00	<u>80,00</u>
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			2.537,60
RITENUTA	20%	2.000,00	400,00
NETTO A PAGARE			2.137,60



MODA



Napoli 29/10/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0732497 29/10/2015 12,29

Mitt. : 201484 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Acc. : 581405 UOD Acc. con organiz Sind-Adm.

Classifca : 7.1.10



Handwritten signature and date
29/10/15

Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

Al Dirigente della U.O.D. 13
Trasparenza Amministrativa-Riordino
delle procedure e dei metodi di lavoro
Analisi delle competenze-Applicazione istituti della produttività
e delle Posizioni Organizzative

Handwritten signature and date
29/10/15

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente *La sentenza*
di condanna n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli
Esposito Ciro c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota



Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Handwritten signature of Bruno De Filippis



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0764894 10/11/2015 11,48

N. 11. : 551405 UOD Rapp con organ. sindac. ...

N. 2. : 551404 UOD Convenzione lavoro in esil. ...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015



Oggetto: Relazione da allegare al debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 5837/2015 del Tribunale di Napoli- ESPOSITO Ciro c/Regione Campania - Nota prot. n. 732497 del 29.10.2015 -

In riferimento alla nota di cui all'oggetto con cui si trasmetteva la sentenza n. 5837 del 22.06.2015, e secondo quanto già evidenziato con nota prot. n. 25267 del 15.01.2015, si relaziona come segue.

In via principale, si contesta l'interpretazione dell'art. 18 del CCNQ del 7.08.1998, rubricato "Tutela del dirigente sindacale", così come fornita dal ricorrente nel suo ricorso introduttivo. Da una lettura congiunta del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo 18 risultano previste due fattispecie di trasferimento (a domanda) del dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale (co. 1), evidenziate dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero":

- 1) Trasferimento in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta;
- 2) (ovvero) trasferimento in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.

In riferimento a tali due ipotesi deve quindi leggersi il successivo comma 2, secondo cui, il dipendente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato:

- nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione (nel caso sub. 1);
- (ovvero) nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici (nel caso sub. 2).

Il ricorrente rientrava nella ipotesi di cui al primo caso (trasferimento in altra sede della propria Amministrazione), trasferimento tra l'altro volontario, così come si evinceva dal D.D. n. 465 dell'8.10.2008.

Alla luce di tale interpretazione si ritiene che non si è contravvenuto alla tutela del dirigente sindacale, il quale, rientrando dal distacco sindacale, era stato ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'Amministrazione.

La tutela di cui all'art. 47 del CCNL del 14.09.2000 (Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale) può, infatti, valere esclusivamente nel periodo in cui il ricorrente risultava in distacco e fino alla data del 6.10.2008 (data del decreto di revoca dal distacco sindacale - D.D. n. 82 del 6.10.2008).


Sebbene al ricorrente, ai sensi dell'art. 47 CCNL del 14.09.2000, sia stata riconosciuta la differenza di trattamento economico tra una posizione iniziale di € 11.362,05 e una posizione rideterminata, mentre era in distacco, di € 12.394,97 con sentenza Trib. Napoli n. 23366/09 del 26 ottobre 2009 (passata in giudicato), non si ritiene che tale differenza debba necessariamente essere mantenuta anche a seguito del trasferimento in altra sede/Settore o comunque che al ricorrente debba essere riconosciuto lo stesso valore di retribuzione di posizione.

Ciò è avvalorato da quanto previsto altresì dal disciplinare delle Posizioni Organizzative di questa Amministrazione, il quale prevede, infatti, all'art. 2, che Il Coordinatore dell'A.G.C. 07 (ora Direzione Generale per le Risorse Umane), previa indicazione degli obiettivi da perseguire da parte dell'Assessore alle Risorse Umane, assegna ad ogni Area il numero complessivo delle posizioni organizzative e del budget complessivo di risorse economiche da utilizzare. Il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione è disciplinata dal successivo art. 3 del disciplinare, il cui comma 4 prevede che "i dirigenti di Settore, nell'affidamento delle Posizioni Organizzative ai singoli dipendenti, devono tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, comma 2, del CCNL 31.03.1999, come di seguito specificati:

- a) per natura e caratteristiche dei programmi da realizzare si intende anche l'esperienza maturata nell'ambito del Servizio, del Settore e dell'Area di Coordinamento nello svolgimento dei programmi stessi;
- b) per requisiti culturali si intendono anche la formazione e l'aggiornamento in servizio, attinente alla posizione da ricoprire;
- c) per attitudini e capacità professionali si intendono anche le abilità e le capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana;
- d) per esperienza acquisita si intendono anche gli anni di servizio e le esperienze professionali maturate dai dipendenti nel loro percorso lavorativo.

E' evidente quindi che, a seguito del trasferimento avvenuto su richiesta volontaria del ricorrente presso altra Area, il dirigente preposto ha giustamente posto in essere la procedura di assegnazione delle posizioni organizzative attribuite secondo requisiti, competenze, attitudini ed esperienze acquisite e quindi determinando un momento comparativo di scelta, tenendo conto di tutte le professionalità presenti in quel momento nella propria struttura, nonché ed in particolare dei limiti di budget assegnati, evitando, nel rispetto della normativa vigente, di assicurare posizioni privilegiate a singoli dipendenti.

Si intende infine sottolineare la totale "facoltatività" della attribuzione da parte dell'Amministrazione della posizione organizzativa ai propri dipendenti, così come chiaramente si evince dall'art. 8, comma 2, CCNL del 31.03.1999 che così recita: "Tali posizioni, che non coincidano necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".



Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza





Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente : Tolentino Paolo matr. 16484 c.f. TLNPLA58S27F205J

Avvocati: Turrà Sergio c. f. TRRSRG50E20F8390 Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D--- Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa:Differenze retributive,interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 863563 del 14/12/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .9724/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda *attore* proposta dal dipendente Tolentino Paolo volta alla condanna della Regione Campania al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23/04/2007, oltre accessori, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 16.030,13 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquidate in complessivi € 1.400,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 876370 del 16/12/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto ricorrente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 13215 del 11/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.876370 del 16/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 131235 del 25/02/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015.
-

TOTALE DEBITO

€ 24.351,77

Dipendente Tolentino Paolo matr. 16484

Differenze retributive	€.	16.030,15
interessi legali dal 23/04/2007 al 25/03/2016	€.	890,97
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>5.654,33</u>
		22.575,45

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà Sergio, Vallifuoco Daniela € 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 863563 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 876370 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 131235 della U.O.D. 03,

Napoli, 25/02/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1358



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

13.12.2015 15:12:20
Sistema Regionale
Sistema Regionale



OL

14 DIC. 2015

CC- 3184/2014 - Avv. Luongo
Tolentino Paolo c/Regione Campania.
Trasmissione sentenze n. 9724/2015
Trib. Napoli Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per i provvedi-
menti di competenza, copia della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione La-
voro n. 9724/2015, relativa al procedimento emarginato.

Si precisa altresì che non si ravvisano motivi per proporre gravame, salvo
diverso avviso dell'ufficio competente.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale Di Onofrio

hc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9724

Tribunale di Napoli

Sezione lavoro

Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, alla udienza di discussione del 01.12.2015 ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8045 del Ruolo Gen. **LAVORO** dell'anno 2014

TRA

TOLENTINO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco, come in atti;

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura regione, come in atti.

Resistente

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 27.3.2014 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva che con sentenza n. 18887 del 2013 del Tribunale di Napoli – sezione Lavoro – dichiarava il diritto dell'istante all'inquadramento, a far data dal 01.4.1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL Comparto Regioni- Autonomie Locali e per l'effetto condannava la Regione Campania a al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive a decorrere dal 23.4.2007, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Agiva, pertanto, per la condanna della società al pagamento delle somme specificate in ricorso.

Ritualmente evocata in giudizio con atto notificato la Regione Campania si costituiva tardivamente chiedendo il rigetto del ricorso.



La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il presente giudizio ha ad oggetto la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an.

Considerata la documentazione agli atti, osserva il Tribunale che i calcoli elaborati da parte attrice, alla stregua della documentazione esibita, sono corretti, in quanto rispettosi della statuizione e della normativa di riferimento.

Gli stessi, pertanto, vanno posti a base della decisione.

Di conseguenza va emessa sentenza di condanna al pagamento della somma specificata in parte dispositiva.

Pertanto, conformemente ai conteggi allegati ai ricorsi, rispettosi delle fonti di riferimento, la Regione Campania va condannata al pagamento di € 16.030,13, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità dei giudizi proposti.

PQM

Il Giudice Onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione

- condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 16.030,13, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 comprensivi di spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, il 01.12.2015

IL GIUDICE
dr. Pierfrancesco Peluso

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 1/12/15
Napoli - 2 DIC. 2015

IL CANCELLIERE
Dr. ANGELO SCARINIA



**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 9724/2015
Dipp.Tolentino Paolo
Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela**

Diritti e onorari			1.400,00
			<u>1.400,00</u>
CPA	4%	1.400,00	<u>56,00</u>
			1.456,00
IVA	22%	1.456,00	320,32
TOTALE FATTURA			1.776,32
RITENUTA	20%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32



Napoli 16/12/15

Giunta Regionale della Campania
 Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
 Umane e Strumentali
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Unità Operativa Dirigenziale 04
 Contenzioso del lavoro in collaborazione con
 l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
 Ufficio Disciplinare

**Al Direttore della Direzione Generale
 per le Risorse Finanziarie**

**Al Direttore della Direzione Generale per le
 Risorse Umane**

**Ai dirigenti delle U.U.OO.DD. 07 e 03
 della Direzione Generale Risorse Umane**

Loro Sedi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0876370 16/12/2015 15,43

Mitt. : 551404 UO Contenzioso lavoro in coll...

Aut. : 0513 Direzione Generale per le risor...

Classifita : 7.2.3. Fascicolo : 1 del 2015



**Oggetto: Trasmissione sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
 Tolentino Paolo c/Regione Campania**

E' pervenuta allo scrivente Ufficio la sentenza di cui in oggetto, trasmessa dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota prot. n. 863563 del 14/12/2015. Detto ricorso viene trasmesso in copia ai destinatari della presente per i provvedimenti di competenza, mediante posta elettronica istituzionale.

In particolare si invita il Dirigente delle U.O.D. 03 a notiziare questa Struttura circa la possibilità di proporre appello avverso detta pronuncia e, al contempo, in caso sussistano i presupposti, di fornire osservazioni ed elementi utili per la difesa dell'Ente; si chiede, altresì, di fornire relazione idonea per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della Giunta Regionale, utile per la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata.

Al Dirigente della U.O.D. 07, invece, si chiede di effettuare il calcolo degli accessori sull'importo riconosciuto al ricorrente in sentenza, tenendo conto delle seguenti scadenze: marzo e aprile 2016.

Considerato il tempo necessario per la conclusione dell'iter procedimentale del riconoscimento del debito fuori bilancio che si esaurirà nell'esercizio finanziario anno 2016, questo Ufficio ritiene opportuno comunicare da subito alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'importo che risulterà necessario per l'esecuzione della sentenza in parola, che si indica, approssimativamente, in €. 20.000,00; ciò al fine del relativo finanziamento.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Dirigente
 dott. Bruno De Filippis



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0131235 25/02/2016 08,34

Mitt. : 961002 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Rev. : 651404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.10. Emesso il : 4 del 2016



Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Relazione delibera debito fuori bilancio
Tolentino Paolo
riscontro nota prot.876370 del 16/12/2015

La sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dal dipendente Paolo Tolentino per la quantificazione delle somme riconosciute allo stesso con la sentenza n. 18887/2013 che, testualmente, dichiarava il diritto del ricorrente, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL c, per l'effetto, condannava la Regione al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23/4/2007, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

La presente decisione, quindi, condanna la Regione al pagamento di € 16.030,13, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.400,00.

Si fornisce, pertanto, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, una sintetica relazione della vicenda fattuale.

Il dipendente Tolentino assunto ai sensi della L. 730/1986 con la VI q.f., veniva reinquadrato nella settima q.f. con decreto dirigenziale n. 1535 del 30/8/2001 e ricollocato in in categoria D/1 per effetto della riclassificazione professionale a far data dal 1/4/1999.

Il CCNL 31/3/1999 ha, infatti, introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in categorie, all'interno delle quali trovano collocazione i diversi profili professionali i cui contenuti sono esemplificati in termini generici nella tabella A allegata al contratto stesso.

L'art. 3 del CCNL, al comma 6, dispone che "Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A". Al comma 7 è previsto che "nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13".

Secondo l'art. 13, nell'ambito delle categorie B e D, i profili professionali sono suddivisi in due gruppi con differenti trattamenti tabellari iniziali, corrispondenti alle posizioni B1 e B3 e D1 e D3. Le posizioni B3 e D3 rappresentano quindi, contemporaneamente, posizioni di sviluppo economico orizzontale per i profili che nascono in B1 e D1, e trattamento tabellare iniziale per i particolari profili in esse collocate, per i quali è possibile l'accesso dall'esterno o dall'interno attraverso selezione. Con l'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, hanno quindi trovato collocazione nella posizione economica D3 i dipendenti che erano precedentemente ascritti all'VIII qualifica funzionale, sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla qualifica funzionale e dal trattamento

economico fondamentale in godimento, secondo le prescrizioni della tabella C "Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione", allegata al contratto.

Il dipendente proponeva ricorso per ottenere il "collocamento, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3", nonché "nella posizione economica D4 dal 1/7/99, D5 dal 1/4/00, D6 dal 1/10/04" con le conseguenti differenze retributive.

Con nota prot. 342122 del 7/5/2012, il Dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento rappresentava, ferma l'impossibilità di prevedere reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula dei contratti individuali e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C, che la previsione contenuta nell'allegato A del CCNL secondo cui "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3" dovesse leggersi unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del CCNL 31/3/1999 per cui gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle proprie esigenze e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute nell'allegato A. In tale ambito, gli enti provvedono ad individuare anche i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3. La collocazione nei profili professionali, in ogni caso, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce effetti automatici sull'inquadramento dei dipendenti. Ogni dipendente, pertanto, è inquadrato in base alla ex qualifica di appartenenza nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (in tal senso si v. parere ARAN n. 399/3E3).

Anche per quanto riguarda la richiesta delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nella categoria D3, si rappresentava il principio generale in materia di pubblico impiego quello secondo il quale le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all'effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita. Secondo la giurisprudenza del G.A., infatti, "in materia di pubblico impiego, ove la legge non disponga altrimenti, la retroattività della nomina o della promozione non comporta di norma anche la retroattività dello stipendio o dell'aumento; la scissione tra decorrenza giuridica ed economica nell'ambito del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere finzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici" (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2006, n.2020).

D'altro canto, l'invocata D.G.R.C. 1470/2000, come confermato dalla giurisprudenza di merito non ha previsto l'attribuzione di nuove qualifiche ma, ai dipendenti inquadrati in cat. D ed in possesso sia del diploma di laurea che dell'abilitazione professionale, l'attribuzione dei profili professionali ricollegabili a detti titoli "senza modificazione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica rivestita".

Dalla lettura della decisione dedotta in deliberazione si legge, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con la decisione n. 18887/2013, non pervenuta agli atti della Direzione, con una sentenza di mero accertamento, accoglieva il ricorso nei termini sopra descritti e il dipendente, pertanto, proponeva ricorso per la quantificazione delle somme dovute, accolto appunto con la sentenza n. 9724/2015.

La stessa ha costituito l'esito di un giudizio che, come rilevato dal Giudicante, ha avuto ad oggetto "la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an"

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo

Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente : Catapane Alessandro nato a Caserta il 22/10/1948 matr.10808
C.F.. CTPLSN48R22B963A

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio Via Martiri del Dissenso, 31- S.M. Capua Vetere;
C.F. MNCPQL69L29B963Y

Oggetto della spesa: retribuzione posizione di responsabilità, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.482374 del 13/07/2015 (prat. n. 4245/2010 CC/ Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento della domanda *afforea* proposta dall'ex dipendente Catapane Alessandro contro l'Ente regionale, volta alla richiesta del pagamento della retribuzione di posizione di responsabilità non computata nell'incentivo all'esodo (Legge regionale n.1/2007), ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 6.000,00 a titolo di retribuzione di posizione ai fini della della risoluzione contrattuale di cui all 'art. 18 della L.R. n. 1/2007, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1200,00 di cui €. 1000,00 per compensi oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 644797 del 28/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n 71906 del 02/02/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.741744 del02/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.10 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 751408 del 05/11/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015

TOTALE DEBITO

€. 9.876,82

Sig. Catapane Alessandro matr. 10808

- Retribuzione di posizione di responsabilità € 6.000,00
 - Interessi legali dal 31/12/2008 al 25/03/2016 € 410,68
 - Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.943,58
- 8.354,26

- Competenze spese legali Avv. Monaco Pasquale Lucio € 1.522,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n 482374.dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;

Scheda debiti fuori bilancio Catapane+ Avv.

pag. 2 di 2



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)*

- Sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015;
- nota prot. n. 741744 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 751408 della U.O.D. 10
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 05/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

14/30

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0482374 13/07/2015 09,22

Mitt. : Avvocatura Regionale

Arg. : 051404 UOD Contenzioso Lavoro in coll...

Classificaz. : 4.



04
13 LUG 2015

CC- 4245/2010 - Avv. Letizia
Catapane Alessandro c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 2303/2015
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza notificata con formula esecutiva n.
2303/2015 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al
procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/tc

AD SPONDE MEXICO
di. Spedale della Misericordia
C. S. MARIA G. V. (Capua)
E. S. MARIA G. V. (Capua)

COPIA

38



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ha pronunciato all'udienza del 25.05.2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 8566/2008

tra

CATAPANE ALESSANDRO, rapp. e dif. dall' avv. P. L. Monaco, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, via Martiri del Dissenso n. 31, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Letizia, con cui elett. dom. presso lo S.T.A.P. Ecologia, in Caserta, centro Direz.le, via Arena, loc. San Benedetto

resistente

Oggetto: differenze retributive

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.09.2008 parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente presso la resistente sino al 01.01.2008, data in cui era stato posto in quiescenza dietro la corresponsione di un incentivo in attuazione dell'art.18 della legge regionale n.1/2007 relativo alla "Riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale", deduceva che il documento attuativo, volto a specificare, i benefici economici erogandi aveva previsto, per il personale di qualifica non dirigenziale, un incentivo pari a 36 mensilità lorde delle competenze in godimento alla data della pubblicazione della legge regionale n./2007: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione; che, contrariamente a quanto disposto anche dallo stesso contratto di risoluzione consensuale del rapporto, nell'incentivo

23/05/2015



all'esodo non era stata computata la retribuzione di posizione di responsabilità percepita al momento della cessazione del rapporto.

Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, la condanna della Regione al pagamento della somma per le causali di cui in premessa pari ad € 2000,00, spese vinte con attribuzione.

Si costituiva tempestivamente la convenuta che, nel merito, contestava la pretesa deducendo che nella somma corrisposta al ricorrente non era stata computata l'indennità per particolari responsabilità, oggi richiesta, atteso che secondo quanto disposto dal documento attuativo dell'art.18 legge regionale n.1/2007, nell'ammontare della retribuzione doveva essere solo computata la retribuzione di posizione di cui all'art.9 ss CCNL e non già l'indennità per particolari responsabilità richiesta.

Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, spese vinte.

La causa, incardinata dinnanzi al precedente giudicante, veniva chiamata per la prima volta dinnanzi a questo giudicante, in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 17.02.2014, all'udienza del 10.01.2015 e, rinviata all'odierna udienza del 25.05.2015, in cui veniva decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Incontestata tra le parti è la percezione da parte del ricorrente di una somma a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto a domanda. Oggetto di contestazione è, invece, la determinazione delle "voci" integranti la retribuzione quale base di calcolo per la determinazione dell'incentivo all'esodo.

L'art. 18 della l. regionale n. 1/2007, per quanto qui rileva, stabiliva "1. Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio. 3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.



4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.
 5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.
 6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
 7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.
 8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.
 9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.
 10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.
 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.”
- In attuazione di tale disposizione la Giunta Regionale con deliberazione n. 697/2007 ha preso atto del Documento per l'attuazione dell'art.18 della legge regionale che, al punto 5 co.2, statuisce “ il dipendente di qualifica non dirigenziale può percepire fino ad un massimo di 36 mensilità lorde delle competenze all'atto della pubblicazione della legge, in applicazione dell'art.10 co.2 lett. c) del CCNL biennio economico 2004/2005 (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità) e della retribuzione di posizione in godimento alla data di pubblicazione della legge regionale n.1/2007 per l'accesso alla risoluzione consensuale”.
- Alla luce del quadro normativo summenzionato il ricorrente deduce che, stante l'inequivoco tenore letterale della previsione, anche la retribuzione di



posizione doveva essere ricompresa, se percepita al momento dell'entrata in vigore della norma, nel computo dell'incentivo all'esodo; operazione, questa, non effettuata dalla Regione che, a contrario, non avrebbe ricompreso l'indennità di posizione di responsabilità, pur contemplata nel cedolino paga in atti.

Parte resistente contesta l'assunto evidenziando che la voce ivi contemplata è un'indennità per particolari responsabilità e non costituisce la retribuzione di posizione.

Osserva il giudice che la contestazione è destituita di fondamento.

Dalla disamina del cedolino paga emerge che l'importo richiesto a titolo di retribuzione di risultato dall'istante è menzionato proprio con la dizione "ind. pos.resp."

Orbene rileva il Tribunale che la Regione si è limitata a contestare che tale voce non fosse espressione della retribuzione di posizione (di cui all'art. 9 del CCNL) ma dell'indennità di cui all'art. 17, co.2 lett.f) CCNL 01/04/99 ma nulla ha dedotto né provato in ordine alla differenza tra queste due forme di retribuzione, né ha dedotto che l'indennità di posizione corrisposta non fosse continuativamente e stabilmente versata, limitandosi, peraltro, ad invocare circolari interpretative non versate in atti.

In assenza, quindi, di un'espressa definizione della retribuzione di posizione contenuta nel dato normativo e di prova contraria da parte della resistente, su cui grava l'onere probatorio, non vi sono ragioni logico-giuridiche ostative per ritenere che l'indennità di posizione di responsabilità attribuita all'istante non debba essere ricompresa nella retribuzione di posizione, in presenza, peraltro, di un'indicazione in busta paga di "ind.pos.resp." da un lato non chiaramente riconducibile all'art.17,co.2 lett.f) CCNL e dall'altro non escludente il richiamo alla retribuzione di risultato.

Tanto premesso, ne consegue, quindi, che non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla retribuzione di posizione ai fini della risoluzione contrattuale di cui all'art.18 della legge regionale n.1/2007.

Venendo alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state conteggiate dalla stessa parte ricorrente sulla base della busta paga in atti. Dalle risultanze di tali conteggi, redatti in modo chiaro e non specificamente contestati da parte convenuta emerge che il credito attoreo residuo è pari ad € 6000,00 circa.

Pertanto, la convenuta Regione risulta ancora debitrice nei confronti del ricorrente dell'importo anzidetto. Su tale somma vanno inoltre calcolati solo gli interessi legali, dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge 724/94 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 459/2000.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.



Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Catapane Alessandro, della somma di € 6000,00 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

b) condanna l'Azienda convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1200,00 di cui € 1000,00 per compensi oltre Iva, Cpa come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 25.05.2015

Il Giudice
dott. ssa Valentina Ricchezza



Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Catapano Alessandro e su richiesta dell'avv. Pasquale

Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO NOTTIERO DI ATTI E SCAMBIO
TELEFONO 081 2311111 - FAX 081 2311112
COSTRUTTORE: S. MARCO S.p.A. - VIA S. LUCIA 81 - NAPOLI
C.A.P. 81100 - P. IVA 01508050811

22 GIU 2015

UFFICIO GIUDIZIARIO
DI LEGAL ALBERTO

**Sentenza del Trib. di S.M.C. Vetere -Sez. Lav.-
Numero 2303/2015
Dip.Catapane Alessandro
Avv.to Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1200
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	<u>48,00</u>
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56

F. Maria



Napoli 02/11/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0741744 02/11/2015 14,34

Azienda 551484 UOD Contenzioso lavoro in coll...

App. 1 251470 UOD Quiescenza-Certificazioni ...

Classifica 7.1.10.



Al Dirigente della U.O.D.10
Quiescenza-Certificazioni posizioni assicurative
Assicurazione sociale vita

20/11/15


Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
di condanna n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro
Catapano Alessandro c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota

[Handwritten mark]

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

[Handwritten signature of Bruno De Filippis]



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Diruzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza -

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

e L. n. 30/70 - Infortunistica

Al Dirigente della UOD 551404

Oggetto: Riscontro nota 0741744 del 02/11/2015- relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2303/2015

In relazione alla sentenza in oggetto si fa rilevare che la vicenda nasce dall' esecuzione da parte dell'ex Settore Quiescenza e Previdenza della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 697 del 24/04/2007 attuativa dell'art. 18 l.r. 1/2007, deliberazione adottata su proposta del Coordinatore dell'A. G.C. Personale.

In fase di approvazione del provvedimento de quo si era provveduto a richiedere al Settore Trattamento Economico chiarimenti sui dati economici rictranti nel dettato dell'art.10 comma 2 lett. C) del CCNL 2004/2005 relativo al personale del comparto Regioni e nel dettato dell'art. 21 del CCNL del 22/02/2006 relativo al personale appartenente all'area della dirigenza; quanto richiesto è stato comunicato con la nota prot. N. 0086449 del 29/01/2007.

Quest'ultimo Settore non aveva indicato tra gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità di risoluzione l'"indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999" in quanto, come può giustamente presumersi, non si tratta, come erroneamente ritiene il ricorrente e ha ritenuto il magistrato di "indennità di posizione". Per le differenze fra i due istituti contrattuali si rinvia a quanto già rappresentato in occasione del riscontro fornito ai fini della proposizione dell'appello avverso il provvedimento in oggetto.

Si fa altresì rilevare che già in precedenti occasioni si era dato riscontro sul medesimo argomento, trattandosi di controversia seriale che non aveva mai visto soccombente l'Amministrazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0751408 05/11/2015 09.48

Mitt. : 55140 UOD Quiescenza-Certificazioni

Ass. : 551404 UOD Coniuzienza lavoro in call

Classifica : 7.3.20 Fascicolo : 670 del 2010



Il Dirigente
Dr.ssa Lucia Sorrentino



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Raiola Salvatore nato a Torre del Greco il 24/07/1952 matr. 6531 c.f. RLASVT52L24L24L259J

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 572361 del 25/06/2015 (prat. 3730/14 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 3075/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015.

Il Giudice Unico del Lavoro in parziale accoglimento della domanda atorea proposta dal dipendente Raiola Salvatore contro l'Ente Regionale volta a dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto l'indennità ex art. 16 L. 253/1990 per la posizione di comando relativamente al periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2013, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 20.302,80 a titolo di indennità di comando integrativa del trattamento retributivo ordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.

Il Giudice Unico del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.200,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Massimo Marrone.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 641417 del 25/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 43352 del 21/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.741731 del 02/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 762885 del 10/11/2015, che si allega alla presente, ha rinvio a quanto gia' rappresentato con precedente nota prot. n. 784463 del 20/11/2014. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .3075/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015

TOTALE DEBITO

€. 31.775,30

Raiola Salvatore matr. 6531

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2007/ al 2013

€. 20.302,80

Interessi legali dal 01/01/2007 al 25/03/2016

€. 1.101,02

Rivalutazione per maggior danno

€. 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 7.161,42

28.565,24

Competenze per spese di giudizio Avv. Marrone Massimo €. 3.210,06

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 572361 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n 3775/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 741731 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 762885 e 784463 della U.O.D. 05

Napoli, 22/01/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0572381 25/05/2015 10.15

Nat. Avvocatura Regionale

Art. 551404 UOD Contenzioso Lavoro in crisi.

Circoscrizione - 2.



04
28 MAG 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento

UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Prat. CC. nn. 1306/12, 5556/13, 3401-3730/14. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a progressa corrispondenza si trasmettono per i provve-
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in
tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
Recano Antonio	3439/15	Trib. Napoli Lav.
Migliaccio Lucia +12	5027/14	Trib. Napoli Lav.
Succojo Gennaro	5402/15	Trib. Napoli Lav.
Raiola Salvatore	3075/15	Trib. Napoli Lav.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con
sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evi-
tare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura
esecutiva.

Il DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

**TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Antonella Filomena Sarracino ha pronunciato, ex art. 429 cpc, dando lettura delle ragioni di fatto e diritto, all'udienza del 31/03/2015 la seguente

SENTENZA

all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6115/2014,

avente ad oggetto: spettanze (indennità di cui all'art. 16 co. III della L. nr. 253/1990)

TRA

RAIOLA SALVATORE, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to Massimo MARRONE, con il quale elettivamente domicilia, come in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alba DI LASCIO, elettivamente domiciliati, come in atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI: *come in atti.*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.3.2014 il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva a questo giudice "di dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta l'indennità ex art. 16 L. 253/1990 per la posizione di comando relativamente al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2013; per l'effetto di tale declaratoria, condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondergli la somma di € 20.302,80 oltre gli interessi e la rivalutazione, come per legge; condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione".

Si costituiva e resisteva la regione Campania con varie argomentazioni in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate le note, la causa viene decisa con la lettura della presente sentenza in udienza.

Esponeva il ricorrente che il suo diritto alla percezione della sopraindicata indennità per il periodo relativo agli anni 2004-2006 era stato accertato con la sentenza nr. 1686/2010.

Aggiungeva nelle note di discussione depositate che la predetta sentenza è passata in cosa giudicata e alla odierna udienza documentava altresì detta circostanza (*cf. in atti*).

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Il diritto azionato dal ricorrente trova fondamento nella sentenza depositata in atti, benchè essa concerna il biennio 2004-2006.



Ed infatti, quanto al periodo successivo al deposito della sentenza nr. 1686/2010 va evidenziato che, essendoci prova in atti dell'avvenuto passaggio in giudicato e rilevato che nella sentenza si riconosce il diritto dell'istante nei confronti della resistente alla percezione della indennità per cui è causa per il biennio 2004-2006, non può essere posta alcuna altra questione *rebus sic stantibus* relativamente alla sussistenza o meno del diritto di Raiola Salvatore a vedersi riconoscere tale indennità, anche per il periodo successivo.

Nei rapporti di durata, infatti, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto –come si accennava, il principio *rebus sic stantibus*, la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (*ex plurimis*: Cass. 12554/1998; Cass. nr. 10420/2002; Cass. nr. 7411/2004).

Nel caso di specie, non sono dedotti fatti successivi al giudicato che limitino la sua efficacia per il periodo successivo.

Parte ricorrente, peraltro, ha altresì documentato (*cf. doc. 3 della produzione di parte ricorrente*) che il distacco abbia avuto luogo anche per gli anni successivi e fino al 31.12.2013 (e tale circostanza fattuale –peraltro- è altresì incontestata).

A tanto si aggiunga che si condividono anche in diritto le motivazioni esposte dalla Corte di Appello nelle pronunzie nr. 7504/2011, 4937/2011, 4200/2014 (*cf. in atti*) in ragione delle quali si è ritenuto il diritto del ricorrente alla percezione della suddetta indennità. Dette motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.

Correttamente eseguiti i conteggi, peraltro nemmeno fatti oggetto di qualsivoglia contestazione, parte resistente va condannata al pagamento degli importi indicati in dispositivo a titolo di sorta capitale, su detto importo vanno computati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte resistente al pagamento –in favore di parte ricorrente- della somma di € 20.302,80 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2200, oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Massimo Marrone.

Napoli, 31/03/2015


Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Antonella Filomena Sarracino)

**Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3075/2015
Dip. raiola Salvatore
Avv.to Massimo Marrone**

Diritti e onorari			2.200,00
spese generali	15,00%	2.200,00	<u>330,00</u>
			2.530,00
CPA	4%	2.530,00	<u>101,20</u>
			2.631,20
IVA	22%	2.631,20	578,86
TOTALE FATTURA			3.210,06
RITENUTA	20%	2.530,00	506,00
NETTO A PAGARE			2.704,06



Micelli



Napoli 02/11/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0741731 02/11/2015 14,32

Mitt. : 001404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Acc. : 001405 UOD Racc con negoziato UDR/Adm...

Classifica : 7.1.10.



Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

2/11/15

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

2/11/15

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 3775/15
Raiola Salvatore c/ Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

[Handwritten mark]

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015, 0762885 10/11/2015 08,54

Mitt. : 551408 UOD Rap. con organo sind-Rapp...

Rub. : 551404 UDE Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015




Oggetto: Relazione da allegare al debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 3075/2015 del Tribunale di Napoli- RAIOLA Salvatore c/Regione Campania - Nota prot. n. 741731 del 2.11.2015 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 784463 del 20.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



Regione della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04

della Direzione Generale Risorse Umane

(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCNI - Rapporti con il CLG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0784463 20/11/2014
1144 - 551405 UOD Resp Esp. organ. sind. - Adm...
154 - 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll...
Classificazione: 7.1. Funzione: 32 dal 2014

11,14 ak
20/11/14

Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da TOLENTINO Paolo, TRANCHINO Alfredo, RAIOLA Salvatore, SANTANGELO Sergio - Risccontro note prott. nn. 588456, 588447, 588462, 588441 del 5.09.2014 e note prott. nn. 750505, 750512, 750509, 750507 del 7.11.2014 -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alle produttività o alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esec di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter c. 3-quadro dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti collettivi e cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto che, in attuazione del dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita *"Al personale comandato ai sensi della legge n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9 della legge n. 8 del 7.2.94. Il personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti nel documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni, delle indennità e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001;
- Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di comando ex art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un posto nel Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giust. delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;

- ◊ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS GER

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza





Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dip. Ferrante Bruno Francesco nato a Tufino il 28/04/1949 matr. 6198 c.f. FRRBNF49D28L460H - Ex Dip. Migliaccio Giovanni nato a Napoli il 06/08/1949 matr. 6309 c.f. MGLGNN49M06F839K

Avv.to: Monetti Francesco, Via S. Brigida n. 68 Napoli- c.f.

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 382672 del 04/06/2015 (prat. n. 3363/2013 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dai ricorrenti Ferrante Bruno Francesco e Migliaccio Giovanni (*provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno*) e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli del 02/03/2010, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dall'1/01/1994 fino al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in favore degli appellanti in complessivi €. 1.200,00, di cui €. 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge per il primo grado, e in complessivi €. 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, per il presente grado, con distrazione.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

di lite liquidate in €. 3.820,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

La Corte di Appello di Napoli, inoltre, conferma per il resto la sentenza impugnata.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 473350 del 08/07/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti dipendenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 55065 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.57510 del 27/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot. n. 131231 del 25/02/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

TOTALE DEBITO


€. 12.992,62

Ferrante Bruno Francesco matr. 6198

Interessi legali fino al 27/05/2003	€. 3.453,49
Rivalutazione per maggior danno	€. 0,00
Interessi legali su interessi dal 27/05/2003 al 25/03/2016	€. <u>929,18</u>
	4.382,67

Migliaccio Giovanni matr. 6309

Interessi legali fino al 27/05/2003	€. 3.584,25
Rivalutazione per maggior danno	€. 0,00
Interessi legali su interessi dal 27/05/2003 al 25/03/2016	€. <u>965,54</u>
	4.549,79





Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco

€. 4.060,16

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 382672 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata,
a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 57510 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 131231 della U.O.D. 03

Napoli, 25/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1078



UPE
UOD 04

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati - Ufficio disciplinare.
Via Santa Lucia, 81

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0382672 04/06/2015 07,28

REG. 1 Avvocatura Regionale
Proc. n. 351404 UOD Contenzioso Lavoro in coll. ...
classific. 4.

04
05 GIU. 2015
NAPOLI



CC- 3363/2013 - Avv. Carbone
Ferrante Bruno Francesco +1 c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 341/2015
C.App. Napoli -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 341/2015, notificata con la formula esecutiva e relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

STUDIO LEGAL
Avv Francesco Monetti
Avv Giuseppe Summo
Via Santa Brigida, 61 80132 Napoli
Tel fax 081 552 9254
Via Sestma, 121 00187 Roma
Tel fax 06 47818444

22 MAG 2015

SENT. N. 341/15
R.G. N.....
CRON. N.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Filippo de Caprariis Presidente
dott. Rosa B. Cristofano Consigliere
dott. Angela Quitadamo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8829/2010 del Ruolo Generale del lavoro

TRA

FERRANTE BRUNO FRANCESCO, MIGLIACCIO GIOVANNI rappresentati e difesi, in
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco
Monetti presso lo studio del quale, in Napoli alla Via Santa Brigida n. 68, elettivamente domiciliato
PARTE APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore, rappr. e difesa, in virtù di
procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale unitamente alla quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 marzo 2010 parte appellante indicata in epigrafe ha proposto
appello avverso la sentenza del 2 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda spiegata al fine di ottenere la condanna della Regione
Campania al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme
tardivamente corrisposte a titolo di differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1994 ed il 31 luglio 2001. Ha dedotto che il primo Giudice erroneamente aveva accolto
l'eccezione di controparte relativa alla prescrizione estintiva del credito azionato, laddove nessun
termine prescrizione poteva dirsi maturato in relazione all'epoca di insorgenza del credito (maggio
2003) ed alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (15 aprile 2008). Ha chiesto,
per tanto, che, in riforma della impugnata sentenza, fossero integralmente accolte le conclusioni
rassegnate nel giudizio di primo grado con condanna della Regione appellata alla rifusione delle
spese del doppio grado da attribuire al procuratore anticipatario.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

26 MAG 2015

5555

27 MAG 2015

28529

La Regione in via preliminare ha reiterato l'eccezione del difetto di giurisdizione dell'autorità adita; nel merito, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

L'art. 45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". L'art. 72 comma 1° lett. b) del detto D.Lgs. 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438).


La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente ha desunto dall'art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le questioni che riguardano il periodo successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con

un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie di elaborazione giurisprudenziale (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., n. 3183 del 1/3/2012, ha adottato un criterio che fa riferimento alla "fattispecie sostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di non distinguere tra i due periodi a cavallo del discrimine temporale, posto che l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezione alla regola, le controversie in cui la fattispecie dedotta in causa ponga solo questioni riguardanti il periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Così si esprime infatti la sentenza sopra citata: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994)"*

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributivi della giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale, come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30 giugno 1998. Viene dunque elevato a canone distintivo il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le pronunce del nuovo corso giurisprudenziale, quali le sentenze delle Sezioni Unite n. 6102 del 19/04/2012, o n. 8520 del 29/05/2012, e, in maniera ancor più netta, la sent. n. 20726 del 23/11/2012, che ha sancito: *"In tema di pubblico impiego*



contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta".

Venendo all'applicazione dei suddetti principi al caso oggetto del presente giudizio, appare evidente che la fattispecie dedotta in giudizio possa definirsi "sostanzialmente unitaria", atteso che i lavoratori, provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001, relativamente all'intero periodo decorrente dal 1-1-1994. Essi poi hanno ricevuto le differenze retributive maturate in tale periodo nel maggio 2003, ma senza interessi e rivalutazione monetaria, quindi hanno agito chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento dei soli accessori.

Rispetto alla statuizione sulla giurisdizione, pertanto, la sentenza impugnata può essere confermata.

Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Non appare corretto, infatti, il computo del quinquennio che il primo giudice ha effettuato al fine di ritenere fondata l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, sollevata dalla resistente.

Invero, incontestata la collocazione temporale nel maggio 2003 del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione, è agevole riscontrare come il quinquennio maggio 2003-maggio 2008 non fosse ancora maturato alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, anch'essa pacificamente individuata nel 18 aprile 2008.

D'altro canto, pacifica e, del resto, non seriamente discutibile, è la piena idoneità della rituale notifica del ricorso ad interrompere il termine prescrizione, giusta il chiaro disposto dell'art. 2943 c.c.

Tanto chiarito, si può partire dall'incontestata ricostruzione dei fatti delineata nel ricorso introduttivo, dunque può ritenersi pacifica tra le parti la provenienza dell'appellante dal personale Casmez, la adozione della delibera n. 1672 in data 20.4.2001 per l'inquadramento nei ruoli regionali, la sussistenza di differenze retributive ascrivibili al periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 ed il 31



luglio 2001 ed il pagamento delle stesse soltanto nel maggio 2003; tale ricostruzione, infatti, non soltanto non è stata espressamente contestata dalla Regione, ma costituisce il presupposto di fatto sul quale è articolata anche la difesa dell'ente locale.

Per contro il *triuma decidendum* è costituito dalla individuazione della data di maturazione dei crediti in questione poiché la parte appellante sostiene che la natura del credito medesimo ne determini la maturazione alla scadenza del periodo di paga laddove la Regione sostiene il detto effetto derivi dalla adozione del provvedimento di reinquadramento.

Ad avviso della Corte è fondata la ricostruzione offerta dalla difesa dell'appellante.

L'art. 147 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 - Testo Unico delle leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno - all'art. 147 prevedeva, infatti, che "il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno ... è trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata".

Il personale da trasferire, dunque, non è stato scelto discrezionalmente, ma direttamente identificato dalla legge, trattandosi dei dipendenti addetti all'esercizio delle opere pubbliche realizzate dalla Cassa e trasferite - una volta entrate in esercizio - alle regioni.

Dal tenore della citata norma appare chiaro che il provvedimento attuativo del trasferimento è il richiamato decreto ministeriale adottato in data 4.8.1983.

"A differenza di altri casi e verosimilmente proprio per l'assenza di scelte discrezionali non è prevista una procedura complessa risultante, ad esempio, da un atto dell'Amministrazione di provenienza, che metta "a disposizione" il personale da trasferire, e da un atto dell'Ente di destinazione che inquadri gli interessati nel proprio organico. Si deve, quindi, concludere che con l'emanazione del decreto ministeriale si perfeziona il trasferimento, cioè si costituisce in capo agli interessati lo status di dipendente regionale. Ciò non di meno, alla Regione compete pur sempre il potere - dovere di adottare gli indispensabili provvedimenti per definire la posizione dei nuovi dipendenti nell'organico regionale, ma si tratta di adempimenti dovuti e strettamente consequenziali all'atto di trasferimento, non necessari per l'efficacia di quest'ultimo "(così testualmente in motivazione Cons. Stato, sez. IV 28.9.1998 n. 1229).

Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato invocata dalla Regione opera una netta distinzione tra il caso in cui il diritto all'inquadramento discenda dalla legge con carattere meramente ricognitivo del provvedimento dell'Amministrazione ed ipotesi in cui il provvedimento stesso abbia carattere costitutivo escludendo il diritto agli accessori soltanto in questa ultima ipotesi.

In riforma della impugnata sentenza, pertanto, deve dichiararsi il diritto della parte appellante a percepire gli interessi al saggio legale e l'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo 1.1.1994-31.7.2001, dalla data di insorgenza del credito sino al maggio 2003, epoca dell'effettivo pagamento.

Con precipuo riferimento agli accessori del credito, si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l. n. 412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art. 2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dall'1.1.1994 sino al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo; 2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 500,00 per onorari, oltre Iva e epa come per legge per il

F. de



primo grado, e in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva e cpa come per legge, per il presente grado, con distrazione; 3) conferma per il resto la sentenza impugnata

Napoli, 15 gennaio 2015

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



SI NOTIFICHI ALLA
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

25 MAG 2015
UFFICIO ALBERTO

**Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 341/2015
Dipp. Ferrante B. Migliaccio G.
Avv.to Francesco Monetti**

Diritti e onorari	I° e II° grado di giudizio		3.200,00
			<u>3.200,00</u>
CPA	4%	3.200,00	<u>128,00</u>
			3.328,00
IVA	22%	3.328,00	732,16
TOTALE FATTURA			4.060,16
RITENUTA	20%	3.200,00	640,00
NETTO A PAGARE			3.420,16



1/10/16



Napoli 27/01/16

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Stato Giudicio ed Inquadramento
27 GEN. 2016

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0057510 27/01/2016 13,26
Rit: 001404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Aut.: 551403 UOD Stato giudiciale ed Inquad...
Classifica: 7.1.10. Funzione: 4 del 2016

Al Dirigente della U.O.D. 03
Stato Giudicio ed Inquadramento



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli n.341/2015
Ferrante Bruno Francesco, Migliaccio Giovanni c/ Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

16

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0131231 25/02/2016 08,33

M144. 061403 UOD Stato giuridico ed inquadram...

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.10. Funzione : 4 del 2016



Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 341/2015
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio

In riscontro alla nota prot. 57510 del 27/1/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto.

I dipendenti Ferrante e Migliaccio, trasferiti alla Regione Campania a seguito dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno nell'anno 1983, e formalmente inquadrati soltanto nell'anno 2001 insieme al restante contingente di personale, adivano il Tribunale di Napoli per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte, nel maggio 2003, a titolo di differenze retributive spettanti dall'1 gennaio 1994 (decorrenza della Legge finanziaria per il 1994) alla data di effettivo inquadramento.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa regionale, rigettava la pretesa dei ricorrenti ritenendo intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato. Avverso la pronuncia i dipendenti hanno proposto appello, accolto con la sentenza che qui si esamina con la quale, pertanto, il Giudicante ha condannato la Regione al pagamento in favore degli appellanti della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorta capitale dal 1/1/1994 al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo condannando, altresì, la Regione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il responsabile di P.O.
dot. Gennaro Di Lorenzo

Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Varriale Paolo c. f. VRRPLA67C23F839I- Via M. Curie 25, Quarto Flegreo

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 569289 del 20/08/2015 (prat. n. 4289/2013 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

La Corte di Appello di Napoli , ha dichiarato inammissibile il ricorso in l'appello della Regione Campania avverso la sentenza n. 7324/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (con la sentenza da ultima citata il Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente i ricorsi delle dipendenti Santoro Angiolina e Dello Iacono Rachele riconoscendo alle ricorrenti il diritto a percepire l'indennità di disagio e di rischio e condannando la Regione Campania al pagamento in favore delle predette della somma di €. 9.764,42 ciascuna, oltre accessori e metà delle spese del giudizio).



La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania (appellante) al pagamento in favore delle appellate (Santoro Angelina e Dello Iacono Rachele) delle spese del grado di giudizio in argomento, liquidate nella complessiva somma di €. 2.500,00 a titolo di compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv.to Paolo Varriale dichiaratosi antistatario.

La Corte, inoltre, ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 TU, approvato con DPR 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2010 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.829518 del 01/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 884016 del 18/12/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

TOTALE DEBITO

€. 3.647,80

- Competenze per spese di giudizio Avv. Varriale Paolo €3.647,80

- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 569289 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 829518 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 884016 della U.O.D. 17

Napoli, 21/12/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

26.08.15

DL

CC- 4289/2013 - Avv. Letizia
Regione Campania c/Santoro Angiolina + I
Trasmissione sentenza n. 7243/2014
Corte Appello Napoli -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 7243/2014 della Corte di Appello di Napoli relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

lc

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0569289 20/08/2015 07,29

UFFICIO SPECIALE - AVVOCATURA REGIONALE

Ass. 551454 UOD Contenzioso Lavoro in collab.

Classifica : 4.



04
25 AGO. 2015

ce 6289/13

03

Sentenza n. 1243/2014 pubbl. il 30/12/2014

RG n. 3772/2013

SENT. N. 7243/14
ME. N.
C. ON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. dr.ssa Valeria Migliucci | Presidente |
| 2. dr.ssa Rossana Brancaccio | Consigliere rel |
| 3. dr.ssa Anna Maria Beneduce | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 21 10 2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3772 R G Sez Lav dall'anno 2013.

vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pi della Giunta Regionale, rapp ta e difesa dall'avy. Modesto Leizita giusta procura generale alle liti per notaio Cimmino di Napoli elett.le domiciliata in Napoli, via S. Lucia n 81

Appellante

leg

E

DELLO IACONO RACHELA E SANTORO ANGIOLINA, rappresentate e difese.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0338780 18/05/2015 10,42

GIUST. VALERIA MIGLIUCCI

Reg. A.G.C. e Roversura

15 MAG 2015



in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo di primo grado, dall'avv. lo
Paolo Varrate e presso il suo studio elettivamente in Quarto Flegreo, via M.
Curie, n 25

Appellate

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro n. 7324/2012 del
20 12 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti. Dello Iacono, Rachele e Santoro
Angiolina adivano il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice
del Lavoro, esponendo di essere dipendenti della Regione Campania assunte
ex art. 3 L.R. 57/85 con la qualifica di "istrutture culturali" distaccate, la Dello
Iacono presso il Comune di Trentola Ducenta e la Santoro presso il Comune di
Prata Sannita; che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale
della Giunta della Regione Campania, siglato il 9.10.2001, aveva introdotto un
"salario accessorio" legato alla Produttività Collettiva e ad alcune indennità -
rischio, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro
straordinario, che, in sede di contrattazione decentrata, era stato previsto che il
personale di cui alla L.R. n.57/85 potesse beneficiare unicamente del salario
accessorio derivante dal Piano di Lavoro Generale e, successivamente, con il
CCDI del 12.7.2004, tale personale veniva escluso dalle utilità derivanti dal
salario accessorio, tanto esposto invocavano il principio di parità di trattamento

13

tra tutti i dipendenti pubblici e convenivano in giudizio la Regione Campania per sentire accertare il loro diritto a percepire il salario ed accessorio legato alla produttività collettiva, oltre all'indennità di rischio e di disagio con condanna della Regione al pagamento delle somme nei ricorsi indicate

Nel contraddittorio con la Regione, ritualmente costituitasi, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente i ricorsi, illimitatamente al secondo capo della domanda riconoscendo alle ricorrenti sia l'indennità di disagio che l'indennità di rischio e condannando la Regione Campania al pagamento, in favore delle prelatte, della somma di € 9.764,42 ciascuna, oltre accessori a metà, delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte la Regione Campania esponendo i motivi che saranno di seguito esaminati e deducendo l'infondatezza della decisione gravata.

Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dalla ricorrenti in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Ricostitutosi il contraddittorio hanno resistito al gravame le appellate confestandone, con articolate argomentazioni, la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.

All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa con il seguente dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente, rilevata l'irrinunciabilità dell'appello proposto dalla

Regione Campania.

Dispone invero l'art. 434 c.p.c. - nuovo testo applicabile, *ratione temporis*, all'atto di appello qui in esame depositato in data 14/6/2013 - che il ricorso in appello, nelle controversie in materia di lavoro, deve essere motivato e che la motivazione dall'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

E' controverso in dottrina e nella giurisprudenza di merito se la norma in parola intenda imporre all'appellante di proporre un vero e proprio progetto alternativo di sentenza fondato sulle specifiche censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata.

Ritiene questa Corte che pur se non possa concordarsi, poiché snaturerebbe la funzione del giudice di appello, con la tesi che avallà la possibilità di un effetto sostitutivo, ad opera delle argomentazioni proposte dall'appellante, delle parti della sentenza oggetto di censura (peraltro l'indicazione espressa delle modifiche che vengono richieste è imposta dalla norma in esame solo per la ricostruzione del fatto e cioè quanto alla valutazione dell'istruttoria testimoniale e documentale) certamente a seguito dell'introduzione della nuova disposizione sono stati imposti oneri di forma molto dettagliati e l'appello deve essere strutturato in modo molto più

B

articolato rispetto alla normativa precedente che imponeva soltanto la specificità dei motivi di gravame proposti.

L'appellante dovrà invece prospettare al giudice del gravame un diverso e ben delineato percorso logico e giuridico per addivenire alle conclusioni dallo stesso avanzate e ciò dovrà fare attraverso oneri formati precisi e definiti. La Corte di Appello di Roma (cfr. sent. 15/1/2013 n. 377) ha qualificato i tre profili necessari perché l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità come "profilo volitivo" - costituito dall'espressa indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare - "profilo argomentativo" - consistente nel suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto - e "profilo di causalità" da individuarsi nell'indicazione del rapporto di causa ad effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite.

Questa Corte concorda nel rilevare che l'atto di appello richiesto dalla nuova normativa non possa prescindere: 1) dall'indicare quali parti della sentenza si intendano sottoporre al vaglio del Giudice d'appello in modo da definire inequivocamente i confini del gravame; 2) dall'indicare, in ordine alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, la contrapposta ricostruzione domandata dall'appellante definendo puntualmente e in maniera articolata quali modifiche all'iter valutativo dell'istruttoria seguito dal Giudice di primo grado - e posta a base della decisione impugnata, si intendano richiedere; 3) dall'individuare, in diritto, le circostanze ritenute in

RS

contrasto alla legge (cioè i vizi della sentenza concernenti l'interpretazione e l'applicazione della normativa applicabile) correlando tale individuazione all'indicazione della loro rilevanza e decisività nell'ambito della pronuncia oggetto di gravame, cioè alla spiegazione di come tali circostanze abbiano influito sulla decisione determinando la violazione di legge denunciata diversamente, sarà applicabile la sanzione dell'inammissibilità ove il gravame nulla alleghi sugli errori asseritamente commessi dal Giudice di prime cure nell'applicazione delle norme o sugli errori che non abbiano inciso sull'esito della lite.

Solo attraverso l'adempimento di tali precisi oneri potrà consentirsi al giudice d'appello di pervenire ad una decisione in tempi più rapidi, garantendosi il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Orbene, nella fattispecie in esame l'appellante non ha rispettato tali precetti. Invero, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella sentenza gravata ha dato atto della correttezza del rilievo avanzato dalla Regione sulla intervenuta, ai sensi della art. 2 D.lgvo 165/2001, delegificazione della disposizione di legge del 1985 invocata dalle ricorrenti e della intervenuta stipula di contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, alla contrattazione collettiva riservata dalla legge del 2001. Ha poi ritenuto non corretto il riferimento, operato dalle istanti, all'art. 45 d.lgvo n. 165/2001 che ha posto un divieto di discriminazione "orizzontale" demandando alla

B

contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria. Ha infine ritenuto che la scelta di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si ponga in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva ma - in particolare nella parte che qui interessa - che ha deciso l'accoglimento del secondo capo della domanda - ha anche evidenziato che non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti mentre rimane nella facoltà della contrattazione collettiva di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

L'appellante non ha censurato tale ricostruzione ma si è limitata a formulare argomentazioni del tutto avulse dal percorso logico-giuridico attraverso il quale il Tribunale è pervenuto alla decisione omettendo di indicare quale parte del ragionamento esposto nella sentenza gravata, esso Ente intendesse porre in discussione ed in quali termini e soprattutto quali fossero le violazioni di legge operate dal Tribunale quali gli errori commessi nell'interpretare ed applicare la normativa.

Peraltro le argomentazioni esposte nell'atto di appello sono diverse da quelle prospettate nelle comparse di costituzione della Regione in primo grado. Invero: sull'inderogabilità di rischio e di disagio -- che essendo state riconosciute dal Giudice di prime cure costituiscono l'oggetto del presente gravame -- in prime cure la Regione aveva rilevato che le Amministrazioni

presso le quali prestavano servizio le ricorrenti non avevano mai comunicato l'effettivo svolgimento di quelle prestazioni alle quali le istanti ricollegavano il preteso diritto e, in ogni caso, le due indennità non sarebbero cumulabili: inoltre aveva dedotto che l'indennità di rischio è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio ovvero di presenza in servizio. Nel ricorso in appello, invece, la Regione ha sostenuto che le indennità di rischio e di disagio vengono attribuite in base a criteri e condizioni che riguardano l'organizzazione del singolo ente e non possono valere per strutture con organizzazioni diverse: inoltre sarebbe necessario che l'amministrazione in cui si presta servizio certificasse che le mansioni esercitate comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Trattasi di deduzioni del tutto nuove e comunque non attinenti alle motivazioni poste dal giudice a base della sentenza impugnata (in punto di prova delle mansioni che danno diritto alle indennità rivendicate, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti ai computer ed è pacifico - oltre che provato per *tabulas* attraverso l'attestato del sindaco del Comune di Praia Sanita e di quello del Comune di Trantola Ducenta - che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni per più di quattro ore al giorno). L'unico accenno, sia pure indiretto, alle argomentazioni contenute nella sentenza gravata è rinvenibile nella contestazione del valore probatorio degli attestati

dei Comuni, che sarebbero generici e nulla direbbero sulle mansioni esercitate, sui giorni di effettiva presenza in servizio e di effettivo uso del computer, ma trattasi di contestazione del tutto generica e non conferente con l'effettivo contenuto degli attestati dei sindaci prodotti in atti e ritenuti probanti dal Giudice di prime cure. Inoltre la sentenza è fondata sui conteggi elaborati dalle ricorrenti sulla base dei giorni di effettiva presenza risultanti dalle buste paga

Infine l'appellante contesta la liquidazione operata dal Tribunale delle somme di cui ai conteggi prodotti dalle ricorrenti in quanto erroneamente il giudicante avrebbe ritenuto tali conteggi non contestati laddove in primo grado la Regione avrebbe impugnato e contestato in toto i conteggi formulati nel ricorso anche con riferimento alle indennità di rischio e di disagio¹

Osserva, sul punto, la Corte che, nella memoria di costituzione in primo grado nel procedimento promosso da Santoro Angiolina, non è contenuta alcuna contestazione dei conteggi mentre nella memoria depositata nel procedimento instaurato dall'altra ricorrente, è contenuta solo la frase del tutto generica, "si impugnano i conteggi formulati nel ricorso", senza alcuna specifica contestazione. Non vi è traccia dunque delle articolate deduzioni, pertanto del tutto oblique, formulate in questo grado in ordine ai conteggi dei dovuti.

Nuovo, e quindi inammissibile in questo grado, è anche il rilievo che il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto le indennità sulla base dei

B

conteggi elaborati per il periodo 2001-2007 mentre le voci retributive erano state chieste solo relativamente al periodo 2004-2007. In ogni caso è agevole osservare che, anche se nelle conclusioni dei ricorsi depositati dalle lavoratrici, è indicato il periodo 2004-2007 tuttavia la somma richiesta è quella risultante dai conteggi per gli anni dal 2001 al 2007 e al punto 5 dei ricorsi sono analiticamente indicati gli anni in relazione ai quali è avanzata la pretesa in oggetto. Evidentemente l'errore finale è stato determinato dal fatto che nel ricorso era chiesto anche il salario accessorio (domanda non accolta dal Tribunale) solo per gli anni 2004-2007.

L'appello, privo di qualsiasi effettiva e puntuale contestazione dell'iter logico valutativo posto a fondamento della sentenza impugnata, deve, alla stregua di tali rilievi, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte così decide:

- a) dichiara inammissibile l'appello.
- b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquidà nella complessiva somma di € 2.500,00 " a titolo di compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Paolo Variate, dichiaratosi antistatario;

c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


Casi deciso in Napoli il 21 10 2014

Il consigliere rel.

R. Minicci et

Il Presidente

a



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avv. PAOLO VARRIALE (nato a Napoli il 23.03.1967), con studio in 80010 Quarto Flegreo (Na) alla Via Marie Curie n. 25, C.F.: VRRPLA67C23F839I, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 13042 con tessera n. AA009477, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., nella qualità di procuratore di se stesso, in relazione al giudizio intentato dalla Regione Campania ai danni delle Sigg.re Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina innanzi alla Corte di Appello di Napoli, recante R.G. n. 3772/2013

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della sentenza formata su supporto analogico n. 7243/2014 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.10.2014, pubblicata il 30.12.2014, con formula esecutiva apposta in data 07.04.2015 dal funzionario giudiziario delegato Agrillo Carmine, a definizione della controversia Regione Campania/ Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina (R.G. 3772/2013), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata a:

1) Regione Campania, in persona del Ministro P.T., elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, alla PEC: urp@pec.regione.campania.it, estratto dall'indice della Amministrazioni Pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>.

Infine

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che il provvedimento notificato è copia per immagine conforme all'originale da cui è stato estratto.

Quarto Flegreo (Na) 05 maggio 2015

Avv. Paolo Varriale

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania
Mittente: "Per conto di: urp@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 14/05/2015 16:12
A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>
CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2015 alle ore 16:12:04 (+0200) il messaggio

"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania" è stato inviato da

"urp@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

us01@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20150514161204.10368.07.3.2@pec.actalis.it

-----postlacert.eml-----

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania
Mittente: "urp" <urp@pec.regione.campania.it>
Data: 14/05/2015 16:09
A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>
CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Si inoltra per il seguito di competenza.

Cordiali saluti

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania
Mittente: VARRIALE PAOLO <paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it>
Data: 14/05/2015 11:29
A: urp@pec.regione.campania.it

Io sottoscritto Avv. Paolo Varriale (C.F.: VRRPLA67C23F839I), nella qualità di difensore di se stesso, allego alla presente messaggio di PEC, ai fini della notificazione ai sensi della L. 53/94, come modificata dall'art. 25 legge 183/2011, i seguenti documenti da me sottoscritti digitalmente: 1) Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 7243/2014; 2) relata di notificazione.

Si precisa che per la lettura del file firmato digitalmente è necessario utilizzare un software di verifica digitale tra quelli indicati all'indirizzo <http://www.digitpe.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>.

Distinti saluti

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 7243/2014
Dipp. Dello Iacono e Santoro Angiolina
Avv. Paolo Varriale

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80



M. VITA



Napoli 01/12/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0829518 01/12/2015 12,59
Citt. : 501404 000 Contenzioso lavoro in coll...
Ass. : 051402 000 Popo con esigenze sindac...
Classifica : 7.1.15.



Al Dirigente della U.O.D. 05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

1/12/15

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

*Q. M.
1/12/2015*

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 7243/2014 della Corte di Appello di Napoli
Regione Campania c/Santoro Angelina e Dello Iacono Rachela

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/LDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

[Signature]

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis
[Signature]



55.14.17

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0884016 18/12/2015 13,00

Mitt. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Tenit 0...

RNL. 551424 UOD Consumazione lavoro in coll...

Classifico: 7.1.4. Fascicolo: 1 del 2015

Al Dirigente della U.O.D. 04
ContenziosoSEDE

OGGETTO: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 7243/14 Corte di Appello di Napoli.
Regione Campania c/ Santoro Angelina e Dello Iacono Rachela

In relazione alla sentenza in oggetto, al fine di consentire una attenta e dettagliata disamina della questione, è opportuno precisare che la dipendente regionale Santoro Angelina, matr.9041 è stata in distacco dal 13.10.1987 e fino al 31.10.2010 presso il Comune di Prata Sannita (CE), e la dipendente Dello Iacono Rachela, matr. 8713, è stata in distacco, presso il Comune di Trentola Ducenta (BN), dal 13.10.1987 al 03.11.2005.

La problematica investe personale regionale che, ai sensi della L.R. 57/85, è stato assegnato ai Comuni o Province esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle biblioteche, con stipendi a carico dell'amministrazione regionale. In merito è stato ampiamente relazionato, a seguito di specifica richiesta dell'Avvocatura Regionale e sono state predisposte apposite note per dare corretta applicazione alle sentenze esecutive che hanno visto la Regione soccombente.

Ad ogni buon fine si precisa che il personale di che trattasi ha prestato la sua attività in sede diversa da quella della Regione Campania e su disposizioni di un datore di lavoro diverso. Tale personale ha avuto modo di accedere al diritto di richiedere, per equità di trattamento, l'indennità di rischio e disagio contestando il dettame dell'accordo previsto nel contratto collettivo integrato in sede decentrata del 12 luglio 2004 in quanto i Comuni interessati hanno provveduto ad assegnare ai ricorrenti le attrezzature, nello specifico informatiche, che risultavano nella piena disponibilità del comune e senza alcun intervento da parte della Giunta Regionale.

Tanto per gli opportuni adempimenti di rito.

Il Dirigente
N. Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Fantini Giancarlo nato a Napoli il 13/10/1963 matr. 17301 c.f. FNTGR63R137839U- Ex Dip. Martini Elisa nata a Aversa il 03/09/1941 matr.7361 c.f. MRTLSE41P43A512P- Ex Dip. Abbagnale Antonio nato a Castellammare di Stabia il 07/01/1950 matr. 6508 c. f. BBGNTN50A07C129I-Dip. De Gennaro Valeria nata a Napoli il 14/05/1961 matr. 17367 c.f. DGNVLR61E54F839G- Dip. Sammartino Gaetano nato a Agrigento il 09/08/1953 matr. 16800 c. f. SMMGTN53M09A089E

Avv.to: Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: indennità di comando, interessi legali oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 147571 del 04/03/2015 (prat. n. 8728/2013 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6662/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 05/11/2014

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea proposta dai dipendenti Fantini Giancarlo, Martini Elisa, Abbagnale Antonio, De Gennaro Valeria, Sammartino Gaetano contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'atr. 6 comma 3, L.n. 253/90 in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7504/2011, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento della somma di € 27.070,40 in favore di Abbagnale Antonio, €. 32.196,00 in favore di De Gennaro Valeria, €.16.082,36 in



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

favore di Martini Elisa, € 34.500,96 in favore di Sammartino Gaetano ed € 26.503,33 in favore di Fantini Giancarlo oltre interessi legali sulle somme predette dalla domanda al saldo.

IL Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessive € 6.000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267881 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti dipendenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n.55075 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.57514 del 27/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 76089 del 03/02/2016, che si allega alla presente, ha rinvio a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 796671 del 25/11/2014.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .6662//2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata il 05/11/2014

TOTALE DEBITO

€ . 204.053,85

Fantini Giancarlo matr. 17301

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 26.503,33
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016	€ . 2.323,39
Rivalutazione per maggior danno	€ . 0,00
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . <u>9.433,78</u>
	38.260,50

Martini Elisa matr. 7361

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2008	€ . 16.082,36
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016	€ . 2.009,71
Rivalutazione per maggior danno	€ . 0,00

Real



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 5.779,46
23.871,53

Abbagnale Antonio matr. 6508

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013

€ . 27.070,40

Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016

€ . 2.320,81

Rivalutazione per maggior danno

€ . 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 9.548,53
38.939,74

De Gennaro Valeria matr. 17367

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013

€ . 32.196,00

Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016

€ . 2.696,13

Rivalutazione per maggior danno

€ . 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 11.160,35
46.052,48

Sammartino Gaetano matr. 16800

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013

€ . 34.500,96

Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016

€ . 2.859,95

Rivalutazione per maggior danno

€ . 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 11.955,89
49.316,80

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone Massimo**

€ . 7.612,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 147571 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .6662//2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata il 05/11/2014

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 57514 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 76089 e796671 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

880
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

Dr. Scatà
UOD CL
DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0147571 04/03/2015 10,12

Mitt. : R.S.C. 4 Avvocatura

Att. : 551603 UOD Stato Giuridico ed Inquad...

Classifica : 4



04
06 MAR. 2015

CC- 8981-8728-4187/13, 1694-682-1594-1595-1694/14 - Avv. Di Lascio
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
D'Erico Giuseppe +altri	5365/14	Trib. Napoli
Pantini Giancarlo +altri	6662/14	Trib. Napoli
Paparo Mauro Filomarino +1	5331/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli
Pinto Maria Luisa	9367/14	Trib. Napoli
De Martino Carlo	8763/14	Trib. Napoli
Cioffi Antonio	8761/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie Es.Proc. AS
2 copie Es. attr.

CC 8728/13
Sentenza n. 6662/2014 pubbl. il 16/06/2014
Avv. Di Iorio
RG n. 23671/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

1. Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente *Alv...*

Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)

Napoli, *8/11/14*

14378
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIP. COOP. - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETARIA DI GIUNTA
5 NOV 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 87
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

230TT.2

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARRONE & MAISTO
Via Casamartino n°7
Tel/Fax 0817114931 / 0817111220
80017 - Melito di Napoli (NA)
Partita IVA: 05373701217

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente

TRA

Giancarlo Fantini, Elisa Martini, Antonio Abbagnale, Valeria De Seta, Saverio S. Ammartino
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marrone con cui è stato convenuto

E

Regione Campania in persona del legale rapp. p.t.

Ufficio Provinciale S. Ammartino
Camerata Regionale
05 NOV 2014
U.D. 03 - Ambiente, Lavoro, Personale
= convenuto-contumace

Svolgimento del processo.

Con separati ricorsi riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza N. 7504/2011 della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di cui all'art.16 L.253/90 a decorrere da gennaio 2004 e la condanna in via generica della Regione al pagamento dell'indennità suddetta, chiedevano sulla base di dettagliati conteggi allegati alla domanda di ciascuno la condanna della Regione al pagamento della somma precisata da ciascuno. La Regione, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace. All'udienza odierna la causa, veniva discussa e decisa come da sentenza di cui era data pubblica lettura.

Motivi della decisione.

La domanda è fondata e va accolta. Si tratta, infatti, di semplice quantificazione conseguente a sentenza di condanna generica emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez Lavoro e Previdenza n.7504/11.

La contumacia della convenuta costituisce ulteriore argomento di conferma della fondatezza della domanda.

I conteggi dei ricorrenti appaiono redatti secondo corretti criteri contabili nella formula definitiva adottata nelle note di discussione. Anche in mancanza di qualsiasi contestazione da parte della convenuta, essi possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente che viene così determinata come in ricorso. Competono inoltre su tali somme gli interessi legali dalla data della domanda giudiziaria al soddisfo.

57728

Firmato Da: MAJORANO MARIA GAIA Emesso Da: POSTEGCOM CA2 Setaif: 7a172

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

1) condanna la Regione Campania al pagamento:

- della somma di euro 27070,40 in favore di Antonio Abbagnale
- della somma di euro 32196,00 in favore di Valeria De Gennaro
- della somma di euro 16082,36 in favore di Elisa Martini
- della somma di euro 34500,96 in favore di Gaetano SAmmartino
- della somma di euro 26503,33 in favore di Giancarlo Fantini

oltre interessi legali sulle somme predette dalla domanda al saldo;

2) condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessive euro 6000.00 con attribuzione al procuratore antistatario

Napoli, 12.6.14

Il giudice



Relata di notifica

Si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla
via S. Lucia n.81 - NAPOLI, per legale scienza.

UNIVERSITÀ
di NAPOLI
destinataria
dell'impiegato
Mascare, Maria Fortuna
5 NOV 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 6662/2014
Dipp. Fantini Giancarlo ed altri
Avv.to Massimo Marrone**

Diritti e onorari			6.000,00
			<u>6.000,00</u>
CPA	4%	6.000,00	<u>240,00</u>
			6.240,00
IVA	22%	6.240,00	1.372,80
TOTALE FATTURA			7.612,80
RITENUTA	20%	6.000,00	1.200,00
NETTO A PAGARE			6.412,80





11.0072

Napoli 27/01/16

Giunta Regionale della Campania
 Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
 Umane e Strumentali
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Unità Operativa Dirigenziale 04
 Contenzioso del lavoro in collaborazione con
 l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
 Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0057514 27/01/2016 13,26

Citt. : 661404 UNO Contenzioso lavoro in coll.

Aut. : 551405 UNO Rapp con organia sind-Rapp...

Classificaz. : 0,0 10.



Al Dirigente della U.O.D. 05
 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
 Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
 e della contrattazione decentrata
 Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
 Anagrafe delle prestazioni

27/1/16

Al Dirigente della U.O.D. 17
 Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
 Comandi mobilità interna ed esterna

27/1/16

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
 la sentenza di condanna n. 6662/14/14 del Tribunale di Napoli
 Fantini Giancarlo + altri c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
 Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
 riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
 presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
 nota.

IG:

Il Dirigente
 Dott. Bruno De Filippis



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0076089 03/02/2016 12,21

Mitt. : 551405 UOD Resp. con. organizza. sindac. 04/02/2016

Acq. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll. .

Codice : 31. Fucinale : 98 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 6662/2014 del Tribunale di Napoli, FANTINI Giancarlo + altri c/Regione Campania - Nota prot. n. 57514 del 27.01.2016 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con Nota prot. n. 796671 del 25.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCOI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni) - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0796671 25/11/2014 11,24

Ril. : 551405 UOD Rapo con organia sind-vece.

Reg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in colli

Classifica : 7.1. Passivato 32 del 2014



Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da ARMATO Adriana (c.c. 8724/13) ABBAGNALE Antonio (c.c. 8725/13), SAMMARTINO Gaetano (c.c. 8726/13), DE GENNARO Valeria (c.c. 8727/13) FANTINI Giancarlo (c.c. 8728/13) -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni

espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati contingenti, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione al soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che

attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in adempimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla l. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, l. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, e carice della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS/SDR

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Grimaldi Giuseppe nato a San Giorgio A Cremano il 11/08/1967 matr 17386 c.f. GRMGPP67M11H892Z

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 263937 del 17/04/2015 (prat. n. 194/15 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 31/03/2015.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Grimaldi Giuseppe (dipendente in comando presso le Autorità di Bacino Regionali), contro l'Ente regionale, volto al riconoscimento del suo diritto (già sancito con sentenza n. 4937/11 della Corte di Appello di Napoli) a percepire l'indennità di cui all'art. 16, comma 3 L. 253/90 a decorrere dal gennaio 2004, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della predetta ricorrente, della somma di €. 33.052,50 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi €. 3.515,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché €. 259,00 per contributo con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.



L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 423699 del 19/06/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 49334 del 25/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 49334 del 25/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 76093 del 03/02/2016, che si allega alla presente, ha rinviato a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 104991 del 16/02/2015.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata il 31/03/2015

TOTALE DEBITO €. 53.084,42

Grimaldi Giuseppe matr. 17386

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 33.052,50
Interessi legali dal 01/01/2004 al 25/03/2016	€ . 2.985,55
Rivalutazione per maggior danno	€ . 0,00
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>11.658,56</u>
	47.696,61

Competenze per spese di giudizio Avv. Marrone Massimo €. 5.387,81

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 263937 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata il
31/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 49334 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 76093 e 104991 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

992



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0263937 17/04/2015 06,48

0114 - R.G.E.4 Avvocatura

Aut. 251404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica 1 C.



04

20 APR 2015

Prat. CC. nn. 3666/14, 8730/13, 194/15, 2883/14. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
Lauro Eljo	2071/15	Trib. Napoli Lav.
Cannavale Raffaele +altri	2179/15	Trib. Napoli Lav.
Grimaldi Giuseppe	1901/15	Trib. Napoli Lav.
La Greca Marina	10679/14	Trib. Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD/03
Avv. Pasquale D'Onofrio



rc

REGIONE CAMPANIA

za n. 1901/2015 pubbl. il 26/02/2015

Prot. 2015. 0231124 02/04/2015 12,50

RG n. 23764/2014

SUN
Sezioni
Raccoglie
Richiede
Xerografi
(art. 10 L
Napoli,

RETT. GRIMALDI GIUSEPPE
Aut. A G C. A. Avvocatura



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDOP - STRUTTURA DISPOSITIVO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETARIA DI GIUNTA
31 MAR 2015
RICEZIONE ATT. GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 26.2.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 23764/14 R.G.

TRA

GRIMALDI GIUSEPPE, nato a San Giorgio a Cremano l'11.8.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Marrone - ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. - convenuto contumace -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.10.2014, il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, deduceva: di essere stato comandato a svolgere la propria prestazione di lavoro presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele dal 27.4.1998 al 30.9.2013; che la Regione Campania gli ha erogato l'indennità mensile di cui all'art. 16 della legge 253/90 pari ad € 282,50 mensili solo fino al novembre del 2003; di aver proposto ricorso giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento di tale indennità a decorrere dall'1.1.2004; che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4937/11 passata in giudicato, gli ha riconosciuto il diritto a percepire tale indennità.

Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 33.052,50 a titolo di indennità ex art. 16 della legge 253/90 dall'1.1.2004 al 30.9.2013, come da conteggi contenuti in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la Regione Campania che, pertanto, veniva dichiarata contumace.

La domanda è fondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di somme, sulla base di una precedente statuizione, sia pure riferita ad un periodo del rapporto di lavoro parzialmente diverso.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce *res iudicata* ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto.

L'estensione del giudicato ha il limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito ("*rebus sic stantibus*").

Nel caso in esame, la contenuta, rimanendo contumace, non ha allegato alcuna variazione della situazione di fatto e di diritto posta a base della precedente decisione.

Ciò posto, si rileva che i conteggi elaborati da parte ricorrente allegati al ricorso sono esenti da omissioni o vizi logici, nonché coerenti nell'elaborazione contabile, e dunque possono porsi a base della decisione.

Va, pertanto, emessa sentenza di condanna al pagamento di € 33.052,50, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Deve, invece, essere respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria.

01 02/2015
902

Firmato Da: ALFANO FRANCESCA - Emesso Da: POSTEGCOM CAT Social: 60433

Ed invero, anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale è ancora in vigore per i dipendenti pubblici l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha segnato il superamento del regime del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come previsto dall'art. 429, III comma, cpc. Ed invero, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma limitatamente alle parole « *privati* ».

Pertanto, la ricorrente, lavorando alle dipendenze di un ente pubblico, aveva l'onere di allegare e provare che il tempestivo pagamento della somma riconosciutagli lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, risultando inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (Cass. 16.7.92, n. 8624; Cass. lav. 2.11.92, n. 11870; Cass. 19.11.91, n. 12381; cass. 6.9.91, n. 9399).

Nella specie nulla è stato, in proposito, né dedotto né provato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente la somma di € 33.052,50 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- b) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.515,00, oltre Iva e Cpa e spese forfetarie nella misura del 15%, nonché € 259,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In Napoli, il 26.2.2015

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

5
in
de
est
CASA
Gloria Fortuna
31 MAR 2015

LUPIOMILE
ALBERTO

**Sent. del Trib. di NA -Sez.Lav.-
Numero 1901/2015
Dip. Grimaldi giuseppe
Avv. Massimo Marrone**

Diritti e onorari			3.515,00
spese generali	15,00%	3.515,00	<u>527,25</u>
			4.042,25
CPA	4%	4.042,25	<u>161,69</u>
			4.203,94
IVA	22%	4.203,94	924,87
TOTALE FATTURA			5.128,81
RITENUTA	20%	4.042,25	808,45
Contributo Unificato stabilito in sentenza			259,00
TOTALE FATTURA	5128,81 +	259,00 =	5.387,81
NETTO A PAGARE	4.320,36 +	259,00	4579,36

Paolo

Handwritten mark



Napoli 25/01/16

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CIUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

Handwritten initials

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

Handwritten signature

LORO SEDI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0049334 25/01/2016 11,52
M14 : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.
ISS : 551405 UOD Resp con presenza sind-Adm...
Inoltrato : 9.1.16.



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
di condanna n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli
Grimaldi Giuseppe c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota

Handwritten mark

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Handwritten signature of Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0076093 03/02/2016 12.21

Titolo: 551405 UOD RAPP con organiz sindac-union...

Argo: 551406 UOD Continuation lavoro in celli...

Classif/leg: T.1. Finanziario - 05 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, GRIMALDI Giuseppe c/Regione Campania - Nota prot. n. 49334 del 25.01.2016 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 104991 del 16.02.2015) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0104991 16/02/2015 10,57

Mitt. : 551004 UOD Resp con incarichi esterni...

Ass. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in colli...

Classifica : 7.1 Funzionari 30 del 2015



Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da SAGGIOMO Ciro, GRIMALDI Giuseppe, MENDOZZA Giuseppe, LEONE Domenico, ANNUNZIATA Vincenzo, MADDALONI Nicola - c.c. 192, 194, 195, 196, 250 e 251/2015 - Riscontro nota prot. n. 83469 del 6.02.2015 -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ex ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, che unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli - Rapporti CO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7962279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, e seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme ai cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, **che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.**

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 21 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall'1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di

trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e la ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti e atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".


Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 c. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).



Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa Maria Stefania Panza





Giunta Regionale della Campania

Allegato 11

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°11 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Russo Eugenia nata a Ercolano il 07/11/1958 matr. 9256 c. f. RSSGNE58S47H243P

Oggetto della spesa: indennità art. 16 L. 253/90, interessi legali, oneri riflessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 738021 del 02/11/2015 (prat. 4751/2014 C.C.Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015.

Il tribunale di Napoli in accoglimento della domanda attorea proposta dalla dipendente Russo Eugenia volta alla condanna e al pagamento da parte dell'Ente regionale dell'indennità mensile di cui all'art. 16 L. 253/1990, pari ad €. 222,08, il cui diritto è stato accertato nell'an dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4937/2011 passata in giudicato, ha condannato la Regione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 25.983,36, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 750497 del 04/11/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 71750 del 02/02/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.750497 del 04/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 753230 del 05/11/2015, che si allega alla presente, ha rinviato a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 765331 del 13/11/2014. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015

TOTALE DEBITO

€. 37.256,22

Dipendente **Russo Eugenia** matr. 9256

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 01/01/2004 al 25/03/2016
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 25.983,36
€. 2.107,76
€. 9.165,10

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 738021 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
Sentenza n 7524/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 01/10/2015
Nota prot. n. 750497 della U.O.D. 04
Note prot. nn. 753230 e 765331 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1287



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

2/11/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0738021 02/11/2015 07,49

Area : Avvocatura Regionale

Att. : 051404 UOD Contenzioso Lavoro in coll...

Classifica : 4


04
2 NOV 2015



CC- 4751/2014 - Avv. Speranza
Russo Eugenia c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 7524/2015
Trib. Napoli Sez. Lavoro-

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 7524/2015, del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Si invita, altresì, a fornire, se del caso, elementi utili per un eventuale appello,
allo stato non fornibile


IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Carmen Lombardi pronuncia
alla udienza di discussione del 01/10/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16063/2014 R.G.

TRA

RUSSO EUGENIA, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marrone in virtù di
procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Speranza in virtù
di procura generale e provvedimento autorizzativo in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1.- Oggetto della presente controversia è la condanna in favore della ricorrente,
dipendente della Regione comandata a svolgere la propria prestazione presso l'Autorità
di Bacino Regionale dall'1.12.1999 al 30.9.2013, al pagamento dell'indennità mensile di
cui all'art. 16 l. 253/1990, pari ad € 222,08, il cui diritto è stato accertato nell'*an* dalla
Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4937/2011, passata in giudicato, pari
all'importo di € 25.983,36, oltre interessi e rivalutazione.

Deduce, al riguardo, che non è intervenuto alcun mutamento nella sua situazione
lavorativa, essendo proseguito lo svolgimento della prestazione in regime di comando
fino al 30.9.2013 nelle medesime condizioni sussistenti al momento della pronuncia
della Corte.

La Regione si è difesa contestando le argomentazioni poste a fondamento della
richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli e riproducendo le medesime
contestazioni svolte in quel giudizio per negare il diritto all'indennità riconosciuta,

invocando il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare su tale questione all'interno della stessa Corte a fronte di recenti pronunce di segno negativo per i lavoratori e favorevoli all'Ente.

2.- La domanda è fondata e va accolta.

Con sentenza n. 4937/2011 del 28.6.2011, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha statuito, per quanto interessa in questa sede: *"...dichiara il diritto degli attori"* – tra cui figura l'odierna ricorrente – *"all'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. n. 253/1990, siccome rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 13 dicembre 2005..."*.

A fronte della contestazione della Regione sull'efficacia della pronuncia accertativa per il periodo successivo alla sua emanazione, la decisione della controversia si trae agevolmente dal richiamo alle pronunce del S.C. rese in fattispecie analoghe alla presente (Cass. 21012/2007; 7411/2004), le cui argomentazioni appaiono a questo giudice pienamente condivisibili.

Ha infatti stabilito la S.C.: *"...nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto (come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive) il giudice pronuncia accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, ed esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento..."*.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dedotto in ricorso che non si è verificato alcun mutamento nella situazione di fatto e di diritto rispetto a quella accertata.

La Regione non ha contestato tale affermazione, limitandosi a reiterare le argomentazioni difensive già spese in quel giudizio e disattese dalla Corte d'Appello nella pronuncia in questione, passata in giudicato, pur se successivamente fatte proprie dalla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, in giudizi analoghi.

E' quindi agevole concludere nel senso dell'efficacia della pronuncia per l'intero periodo dedotto in questo giudizio, avendo la sentenza dichiarativa statuito il diritto dell'attrice, per il periodo di comando presso l'autorità regionale di bacino - e dunque, *rebus sic stantibus*, per l'intera sua durata – a quel trattamento economico.

Ai fini della determinazione del *quantum* possono essere impiegati i conteggi di parte ricorrente, in quanto neppure genericamente contestati dalla convenuta.

Sulle somme così liquidate decorrono interessi legali nella misura di legge, dalla maturazione delle singole differenze al saldo; nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.

3.- L'attuale contrasto giurisprudenziale esistente all'interno della Corte d'Appello sul diritto dei dipendenti all'indennità oggetto di causa giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 25.983,36, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- 2) spese compensate.

Così deciso in data 01/10/2015.

il Giudice

dott.ssa Carmen Lombardi

M. A. A.



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0750497 04/11/2015 15,02

Mitt. 551404 UOB Contenzioso lavoro in coll...

Mitt. 5913 Direzione Generale per le riso...

Classifica . 7.1.10.



Al Direttore della Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie

Al dirigenti delle UU.OO.DD. 05, 07 e 17 *del 17* *4/11/2015*
Della Direzione Generale Risorse Umane

Loro Sedi

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

**Oggetto: Trasmissione sentenza n. 7524/2015 del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-
Russo Eugenia c/Regione Campania**

E' pervenuta allo scrivente Ufficio la sentenza di cui in oggetto, trasmessa dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota prot. n. 738021 del 02/11/2015. Detto ricorso viene trasmesso in copia ai destinatari della presente per i provvedimenti di competenza, mediante posta elettronica istituzionale.

In particolare si invitano i Dirigenti delle UU.OO.DD. 05 e 17 a notiziare questa Struttura circa la possibilità di proporre appello avverso detta pronuncia e, al contempo, in caso sussistano i presupposti, di fornire osservazioni ed elementi utili per la difesa dell'Ente

Ai dirigenti delle UU.OO.DD. 5 e 17 si chiede di fornire relazione idonea per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della Giunta Regionale, utile per la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata.

Al Dirigente della U.O.D. 07, invece, si chiede di effettuare il calcolo degli accessori (interessi legali) sull'importo riconosciuto al ricorrente in sentenza, tenendo conto delle seguenti scadenze: febbraio e marzo 2016.

Considerato il tempo necessario per la conclusione dell'iter procedimentale del riconoscimento del debito fuori bilancio che si esaurirà nell'esercizio finanziario anno 2016, questo Ufficio ritiene opportuno comunicare da subito alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'importo che risulterà necessario per l'esecuzione della sentenza in parola, che si indica in €. 35.104,59; ciò al fine del relativo finanziamento. Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



*Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDD - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0753230 05/11/2015 12,37

Nitt. 551405 UOD Repp con organiz sind-Adm...

Reg. 651404 UOD Coniunzione lavoro in coll...

Classifica 7.1. Fascicolo 12 del 2015



Oggetto: Trasmissione sentenza n. 7524/2015 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro - RUSSO
Eugenia c/Regione Campania - Nota prot. n. 750497 del 4.11.2015 - Problematica art. 16, co. 3, L. n.
253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Sulla possibilità di proporre appello avverso la suddetta pronuncia si ritiene che la questione in
oggetto non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 765331 del
13.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto la competenza non sia di questo Ufficio,
così come di conseguenza anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione Incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0765331 13/11/2014 11,57

Mitt. : 551405 UOD Rapo con organiz sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1. Fascicolo : 10 del 2014



ak
13 NOV 2014

Al serale
Puff

Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 – Riscontro note prott. nn. 744938, 744948 e 744954 del 6.11.2014.

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva."

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita *"Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:


- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ◆ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;

- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

WVRS/GDR

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza





Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 12 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ausiello Francesco

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.453523 del 01/7/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

Il Consiglio di Stato , sul ricorso proposto dalla Regione Campania contro il dott. Ausiello Francesco per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania n. 5911/2005 che aveva accolto il ricorso del predetto ricorrente contro l'esclusione disposta nei suoi confronti dal concorso pubblico a 28 posti di funzionario per il profilo professionale di programmazione e controllo alle dipendenze della Regione in quanto , lo stesso, non poteva essere escluso perchè in possesso del diploma di laurea in economia aziendale, da considerare equivalente alla laurea in economia e commercio richiesta dal bando di concorso come titolo di ammissione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo ha respinto.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere al dott. Ausiello Francesco le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

L' Unità Operativa Dirigenziale 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.817070 del 26/11/2015, ha fornito le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

TOTALE DEBITO

€ 3.806,40

Ausiello Francesco

Competenze per spese di giudizio Sig. Ausiello Francesco

€ 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 453523 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n 2952/2015 del Consiglio di Stato depositata il 15/06/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.817070 della U.O.D. 02

Napoli, 18/12/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



132
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0453523 01/07/2015 09,38
RELA. - Avvocatura Regionale

Acc. 051402 UOD Reclutamento del personale
Classifica 4.



2/7/2015

LOD 02
LOD 04
1/7
CP

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
UOD 02 Reclutamento del personale
Concorsi- Assunzioni - Incarichi ed esterni
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

All'Avv. Massimo Lacatena
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V
promosso da Regione Campania c/ Ausiello Francesco ed altri
Sentenza n. 2952/15 - Pratica n. CA/1213/05

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
V n. 2952/15 depositata in data 15/06/15, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
In sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2006, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Poli 29;

contro

Ausiello dott. Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Bruno Buozzi 47;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 5911/2005, resa tra le parti, concernente un concorso pubblico a n. 28 posti di funzionario di programmazione e controllo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto costituzione del dott. Francesco Ausiello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello, su delega dell'avvocato Massimo Lacatena, e Francesco Rosiello, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Carlo Guglielmo Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Campania appella la sentenza in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso del dott. Francesco Ausiello contro l'esclusione disposta nei suoi confronti dal concorso pubblico a 28 posti di funzionario per il profilo professionale di programmazione e controllo (categoria D, posizione economica D3) alle dipendenze della Regione.

Il giudice di primo grado ha statuito che il ricorrente non poteva essere escluso, perché in possesso del diploma di laurea in economia aziendale, da considerare equivalente alla laurea in economia e commercio, richiesta dal bando di concorso come titolo di ammissione. Ciò in virtù dell'equiparazione tra titoli disposta dall'articolo unico della legge n. 10/1979 e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 maggio 2004, recante le equiparazioni dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

L'amministrazione appellante si duole tuttavia del rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'impugnativa, da essa sollevata in ragione del fatto che il dott. Ausiello non si era presentato a sostenere la prova scritta, benché ammesso con riserva in virtù dell'ordinanza cautelare del TAR n. 192 del 13 gennaio 2005.

L'assunto è contestato dal ricorrente, il quale evidenzia che la prova scritta si è tenuta il 13 gennaio 2005, e dunque lo stesso giorno in cui l'istanza di sospensiva veniva discussa ed accolta dal TAR.

DIRITTO

L'appello della Regione è infondato.

Come infatti riconosce la stessa amministrazione (pag. 2 dell'atto d'appello), la prova scritta alla quale il dott. Ausiello è stato ammesso con riserva dal TAR in virtù della citata ordinanza cautelare n. 192 del 13 gennaio 2005 si è tenuta lo stesso giorno della camera di consiglio e dell'omissione all'esito della stessa della sospensiva.

Pertanto, essendo evidentemente impossibile per il ricorrente avvalersi della statuizione interinale a lui favorevole, non si può affermare che l'impugnativa da questo proposta fosse divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, quest'ultima situazione, la quale va accertata con particolare rigore quando eccepita dalla parte avversaria (*ex nullis*: Sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1501, 12 febbraio 2015, n. 745, 17 settembre 2013, n. 4637; Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1549, 16 febbraio 2015, n. 786, 29 dicembre 2014, n. 6412, 8 aprile 2014, n. 1663, 27 marzo 2013, n. 1808), consegue ad una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l'appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, fosse anche soltanto strumentale o morale.

Tanto precisato, se una simile evenienza può configurarsi allorché il ricorrente volontariamente rinunci ad avvalersi della sospensiva, non altrettanto può ritenersi ogniqualvolta quest'ultima risulti nella sostanza *inutiliter data*, perché gli effetti lesivi dell'atto sospeso si sono *medio tempore* esauriti. Infatti, in quest'ultimo caso non ci si trova in primo luogo di fronte ad un comportamento che denota il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito. Inoltre, come evidenziato dal TAR, occorre verificare se sono venuti meno anche interessi meramente risarcitori sottostanti ad una pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, come oggi sancito dall'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., e comunque di tipo morale (a tale ultimo riguardo, si veda la pronuncia di questa Sezione del 27 marzo 2015, n. 1603).

Su quest'ultimo punto la Regione nulla deduce, limitandosi a reiterare l'assunto - infondato come rilevato finora - della mancata partecipazione del dott. Ausiello alla prova scritta alla quale era stato ammesso con riserva dal TAR.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

A quest'ultimo riguardo, in assenza di rituale appello incidentale, non può essere accolta la domanda del dott. Ausiello di condanna a carico della Regione alla refusione per il doppio grado di giudizio, giacché questa statuizione implica o la riforma di quella con cui il TAR ha invece compensato le spese inerenti al giudizio di primo grado, o - come nel caso di specie - la proposizione di un autonomo motivo d'appello della parte interessata in via incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania a rifondere al dott. Francesco Ausiello le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saffelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3. cod. proc. amm.)

**Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V -
Numero 2952/2015
Sig. Ausiello Francesco**

Diritti e onorari			3.000,00
			<u>3.000,00</u>
CPA	4%	3.000,00	<u>120,00</u>
			3.120,00
IVA	22%	3.120,00	686,40
TOTALE FATTURA			3.806,40

perelli



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 02 Reclutamento del Personale

Concorsi, Assunzioni, Incarichi ad esterni

REGIONE CAMPANIA

Al Dirigente della U.O.D. 04
e, p.c.

Prot. 2015. 0817070 26/11/2015 15.01

Nitt - 551403 UOD Reclutamento del personale

Aut. - 551404 UOD Contenzioso lavoro in esalt.

Classifica : 7.1.4. Funzionari 3 del 2015



Al Direttore Generale
per le Risorse Umane

Sede

Oggetto: Giudizio innanzi al C.d.S., Sez. V promosso da Regione Campania c/Ausiello Francesco. Sentenza n. 2952/15 - Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con riferimento alla nota del Presidente della G.R. prot. n. 0013919/UDCP/GAB del 09/09/2015 inviata a tutte le Direzioni Generali, con la quale si chiede di relazionare in ordine ad ogni vicenda fattuale che abbia determinato un debito fuori bilancio quale quello di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

Il dott. Francesco Ausiello, candidato alle procedure concorsuali di Funzionario Programmazione e Controllo e Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo, entrambe di categoria D, pur avendo superato le prove preselettive, all'esito dell'istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento, fu escluso dalle prove successive per carenza del requisito del titolo di studio richiesto dai bandi. Analogamente ad altri candidati, esclusi per analoga motivazione, il candidato impugnò detti decreti di esclusione dinanzi al TAR ottenendo la sospensiva. In particolare l'ordinanza cautelare di sospensione n. 192 del 13/01/2005 fu emessa dal TAR lo stesso giorno che si svolgevano le prove per il profilo di Funzionario, alle quali però il candidato non si presentò.

Tuttavia va evidenziato che per prassi costante Settore Reclutamento, condivisa dall'Avvocatura con molteplici corrispondenze, le Commissioni esaminatrici dei concorsi hanno sempre ammesso alle prove i candidati che si sono presentati nel giorno, luogo e ora fissati, esibendo l'Ordinanza di sospensione cautelare del TAR, anche in mancanza di un formale decreto dirigenziale di esecuzione dell'ordinanza stessa. Inoltre in casi analoghi di ricorso, il TAR stesso aveva precisato che l'Ordinanza sospensiva intende "garantire - ove possibile - l'unitarietà dello svolgimento della prova, e non disporre l'espletamento di una prova suppletiva" (Ordinanza. n. 3119/04 del 27 maggio 2004 - III Sez. TAR Campania Napoli).

A riprova di ciò va menzionato il caso di alcuni candidati esclusi avevano chiesto, diversamente da Ausiello, la sospensiva al TAR mediante adozione di provvedimento monocratico d'urgenza, in forza del quale hanno potuto regolarmente svolgere le prove e superare il concorso *de quo*. In buona sostanza, il mancato tempestivo ottenimento del provvedimento cautelare, è dipeso anche dal comportamento processuale del ricorrente.

Il Dirigente ad interim della U.O.D.

Dott. L. Masi

ALLEGATO 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto:
"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 445.578,24"

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 445.578,24"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi Euro 445.578,24, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa, per l'importo di euro 445.578,24, a valere sullo stanziamento della Missione 01 - Programma 10 - Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

All.a) - DISEGNO DI LEGGE

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del debito
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 2004/14	Contini Eduardo	€ 344,57			€ 344,57	
			Giacobbe Salvatore	€ 344,57			€ 344,57	
			Conte Giuseppe	€ 344,57			€ 344,57	
			Palladino Carmine	€ 344,57			€ 344,57	
			Scalo Umberto	€ 344,57			€ 344,57	
			Ecuba Vittorio	€ 312,26			€ 312,26	
			Lamagna Anna	€ 344,57			€ 344,57	
			De Rosa Ferdinando	€ 279,98			€ 279,98	
			Cacciapuoti Raffaele	€ 279,98			€ 279,98	
			Grieco Vincenzo	€ 344,57			€ 344,57	
			Av. ti Turrà Sergio Sabrina/Vallifuoco	€ 1.224,39		€ 1.224,39		€ 4.508,60

All.a) - DISEGNO DI LEGGE

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del debito
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	
Scheda 2	Tribunale di S.M.Capua Vetere	Sentenza n. 4202/2014	Di Muccio Marianna Giammarelli Rosa	€ 19.758,73	€ 4.239,47	€ 1.775,09		
				€ 19.758,73	€ 4.239,47	€ 1.775,09	€ 39.517,45	
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5837/2015	Esposito Ciro Avv. Iossa Enrico Maria	€ 18.169,39	€ 4.311,56	€ 547,54		
				€ 2.537,60			€ 20.706,99	
Scheda 4	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 9724/2015	Tolentino Paolo Avv.ti Turra Sergio SabrinaValfuoco	€ 22.575,45	€ 5.654,33	€ 890,97		
				€ 1.776,32			€ 24.351,77	
Scheda 5	Tribunale di S.M.Capua Vetere	Sentenza n. 2303/15	Catapane Alessandro Avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 8.354,26	€ 1.943,58	€ 410,68		
				€ 1.522,56			€ 9.876,82	
			Raiola Salvatore	€ 28.565,24	€ 7.161,42	€ 1.101,02		

All.a) - DISEGNO DI LEGGE

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del debito
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	
Scheda 6	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3075/2015	Avv.to Marrone Massimo	€ 3.210,06	€ 3.210,06			€ 31.775,30
Scheda 7	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 341/2015	Ferrante Bruno Francesco	€ 4.382,67			€ 4.382,67	
							€ 4.549,79	
Scheda 8	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 7243/2014	Avv.to Monetti Francesco	€ 4.060,16	€ 4.060,16			€ 12.992,62
							€ 3.647,80	
Scheda 9	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6662/2014	Fantini Giancarlo Martini Elisa	€ 38.260,50	€ 26.503,33	€ 9.433,78	€ 2.323,39	
						€ 5.779,46	€ 2.009,71	
					€ 23.871,53	€ 16.082,36	€ 2.320,81	
					€ 38.939,74	€ 27.070,40	€ 2.696,13	
			De Gennaro Valeria	€ 46.052,48	€ 32.196,00	€ 11.160,35		
			Sammartino Gaetano	€ 49.316,80	€ 34.500,96	€ 11.955,89	€ 2.859,95	

AlI.a) - DISEGNO DI LEGGE

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del debito
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	
			Avv.to Marrone Massimo	€ 7.612,80	€ 7.612,80			€ 204.053,85
Scheda 10	Tribunale di Napoli	Sentenza n.1901/2015	Grimaldi Giuseppe Avv.to Marrone Massimo	€ 47.696,61 € 5.387,81	€ 33.052,50 € 5.387,81	€ 11.658,56	€ 2.985,55	
Scheda 11	Tribunale di Napoli	Sentenza n.7524/2015	Russo Eugenia	€ 37.256,22	€ 25.983,36	€ 9.165,10	€ 2.107,76	€ 37.256,22
Scheda 12	Consiglio di Stato	Sentenza n. 2952/2015	Ausiello Francesco	€ 3.806,40	€ 3.806,40			€ 3.806,40
				€ 445.578,24	€ 313.306,38	€ 96.251,50	€ 36.020,36	€ 445.578,24



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

Napoli, 29/02/2016

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0140774 29/02/2016 13,42

Attività 0514 Direzione Generale per le Risorse Umane

Dati CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica 7.1 Fascicolo 1 del 2016



Al Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Disegno di legge ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Importo complessivo €. 445.578,24 - Relazione illustrativa di accompagnamento.

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede, all'articolo 1, il riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di dodici titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a contenziosi promossi da dipendenti di questa Amministrazione.

Come è noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai titoli sopra menzionati deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

L'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio che riguarda il presente disegno di legge è pari ad €.445.578,24, di cui €.313.306,38 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, €.96.251,50 a titolo di oneri riflessi e €. 36.020,36 a titolo di interessi legali.

In allegato al disegno di legge è riportato il prospetto, richiesto dall'Ufficio legislativo del Presidente, dove sono indicati i titoli esecutivi, i beneficiari degli importi per i quali l'Amministrazione regionale è stata condannata.

Sono allegate anche dodici schede di rilevazione di partita debitoria, ciascuna per ogni titolo esecutivo, che riassumono la vicenda e gli elementi identificativi del debito.

All'articolo 2 del disegno di legge è indicata la copertura finanziaria della spesa che risulta a carico dei capitoli di spesa a valere sugli stanziamenti di Missione 01, programma 10, titolo 01.

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Il Direttore Generale
dott.ssa Giovanna Paolantonio

